

Anno scolastico 2012/2013

SCHEDE DI INFORMAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ,
PER DIFENDERE
E GARANTIRE
LA QUALITÀ DELLA
SCUOLA PUBBLICA

La scuola pubblica unisce



FLC CGIL
*federazione
lavoratori
della CONOSCENZA*

www.ricostruiamolitalia.it

www.flcgil.it

Schede di informazione per saperne di più, per difendere e garantire la qualità della scuola pubblica

anno scolastico 2012/2013

INDICE (*cliccabile*)

| | |
|--|-----------|
| Presentazione | 2 |
| Capitolo 1 - LE TEMATICHE COMUNI | 3 |
| 1.1 Gli organici docenti e ATA 2012-2013..... | 3 |
| 1.2 La riforma degli Organi collegiali, l'autogoverno della scuola e l'attuazione del Titolo V della Costituzione..... | 6 |
| 1.3 Il piano di lavoro ATA e l'organizzazione del servizio..... | 8 |
| 1.4 L'insegnamento della religione cattolica e le attività alternative | 10 |
| 1.5 Gli alunni con cittadinanza non italiana | 12 |
| 1.6 L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità..... | 13 |
| 1.7 Alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)..... | 15 |
| 1.8 Merito, valutazione di sistema, prove INVALSI..... | 17 |
| 1.9 Registri, pagella on-line e dematerializzazione dei rapporti delle scuole con il personale, le famiglie e gli studenti | 19 |
| 1.10 Tesoreria unica, finanziamenti diretti alle scuole e pagamento supplenti saltuari...20 | |
| Capitolo 2 - PRIMO CICLO | 22 |
| 2.1 La scuola dell'infanzia | 22 |
| 2.2 La scuola primaria | 24 |
| 2.3 La scuola secondaria di primo grado..... | 26 |
| 2.4 Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo..... | 28 |
| 2.5 La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel primo ciclo..... | 30 |
| Capitolo 3 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 32 |
| 3.1 L'obbligo di istruzione e il diritto dovere..... | 33 |
| FOCUS: apprendistato | 35 |
| FOCUS: gli accordi stato regioni sulla certificazione in apprendistato | 37 |
| 3.2 I Licei..... | 39 |
| 3.3 Gli Istituti Tecnici..... | 41 |
| FOCUS: indirizzi, articolazioni, opzioni degli istituti tecnici | 43 |
| 3.4 Gli Istituti Professionali | 45 |
| FOCUS: indirizzi, articolazioni, opzioni degli istituti professionali | 48 |
| FOCUS: i percorsi di istruzione e formazione professionale..... | 49 |
| 3.5 La valutazione nella secondaria di II grado | 51 |
| Capitolo 4 - I centri territoriali permanenti e i corsi serali | 53 |

Presentazione

Care colleghe e cari colleghi,

l'anno scolastico che sta per avviarsi è l'ultimo di una legislatura che ha rappresentato per il nostro sistema di istruzione un periodo di enormi riduzioni di risorse. A partire dal 2008 in poi, la scuola è stata taglieggiata con interventi pesantissimi che hanno minato il diritto all'istruzione in nome di logiche ragionieristiche, aumentando i carichi di lavoro del personale e licenziando migliaia di precari.

A ciò si deve aggiungere la drammatica crisi economica che ha colpito anche il nostro paese e che sta determinando politiche recessive di riduzione degli spazi pubblici di intervento.

La caduta del governo Berlusconi nel novembre scorso e l'avvento del governo dei tecnici non ha mutato il segno degli interventi nell'ambito del sistema di istruzione. A fronte di timide aperture (organico funzionale) dobbiamo registrare una serie di provvedimenti ingiusti e illegittimi quali quelli sul versante pensionistico o quelli contenuti per ultimo nel decreto sulla spending review a danno del personale docente inidoneo, gli ITP ex enti locali o il personale in esubero, provvedimenti sui quali la nostra organizzazione, tra l'altro, ha già avviato numerose vertenze.

La FLC in questi anni si è sempre battuta con determinazione per contrastare queste politiche regressive, mettendo in campo sia una forte azione conflittuale sia una serie di elaborazioni e proposte. Crediamo infatti che sia necessario un progetto nuovo per la scuola e per i comparti della conoscenza in generale e per questa ragione nei mesi scorsi abbiamo presentato alle forze politiche il nostro dossier "Ricostruiamo l'Italia - Partiamo dalla scuola": vogliamo così contribuire a disegnare un futuro diverso per il nostro paese e ribadire la centralità della scuola e del diritto all'istruzione come garantito dalla nostra Costituzione.

Inoltre, occorre invertire la tendenza anche sul versante del lavoro: è inaccettabile che per oltre un milione di lavoratori e lavoratrici della scuola si continuino a bloccare i contratti di lavoro e gli scatti di anzianità. Il rinnovo del contratto rappresenta un punto centrale della piattaforma rivendicativa della FLC. Dopo le elezioni delle RSU del marzo scorso, che hanno visto una vittoria indiscutibile della nostra organizzazione sindacale, occorre rafforzare la pratica contrattuale, proprio ripartendo dal rinnovo dei contratti nazionali. Mettere al centro della propria azione sindacale il lavoro significa anche ribadire l'impegno alla stabilizzazione del personale precario docente e ATA, rafforzando la nostra azione degli anni scorsi.

Infine, vogliamo esprimere la vicinanza della nostra organizzazione sindacale alle popolazioni colpite dal sisma del maggio scorso e in modo particolare agli studenti e a tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Per loro l'anno scolastico che si sta per avviare sarà ancora più difficile. Eventi di questa natura confermano la necessità che si mettano in campo, nel nostro Paese, politiche serie di governo del territorio e di prevenzione del rischio. In modo particolare per quanto riguarda le scuole, è necessario procedere, come chiediamo da tempo, a definire, con risorse adeguate, un piano nazionale per l'edilizia scolastica.

Questo fascicolo vuole essere uno strumento di lavoro per aiutare ad operare in modo documentato, nella consapevolezza che in questi anni così bui la scuola italiana ha potuto contare solo sulle professionalità alte di tutto il personale e sulla sua profonda coscienza civile. La FLC CGIL sarà al vostro fianco, come sempre.

Buon lavoro a tutte e a tutti!

Domenico Pantaleo
Segretario generale FLC CGIL

Capitolo 1 - LE TEMATICHE COMUNI

1.1 Gli organici docenti e ATA 2012-2013

I contenuti

Con le disposizioni emanate dal Miur, prima sull'organico di diritto dei docenti (CM 25 del 29/3/2012 e relativo D.I.) e ATA (nota n. 5060 del 3 luglio 2012 e relativo D.I.) e poi con la circolare sull'organico di fatto (CM 61 del 18 luglio 2012), è stato ottenuto un primo risultato per cui la FLC si è battuta sin dai primi incontri avuti con il ministro Profumo: **nessun taglio ulteriore è stato fatto rispetto all'organico complessivo sia di diritto che di fatto dello scorso anno.**

L'unica eccezione è stata la dotazione organica dei posti di DSGA che, per effetto combinato del massiccio dimensionamento delle scuole con gli effetti derivanti dall'applicazione della legge n. 183/2011 (scuole sottodimensionate non potranno più avere il DSGA titolare), ha portato ad un taglio di 2.237 posti, che ha determinato un significativo esubero in diverse province.

Avere impedito ulteriori tagli (il MEF ne chiedeva almeno altri 2.000 come recupero parziale delle deroghe degli scorsi anni!) è stato **un risultato importante**, soprattutto in periodo di revisione della spesa pubblica. Un risultato importante ma, per la FLC CGIL, del tutto **insoddisfacente** perché non sono state date adeguate risposte alle effettive esigenze di funzionalità del servizio delle scuole, né sul versante del personale docente né sul versante del personale ATA. E questo nonostante un aumento complessivo di oltre 8.000 alunni per il 2012-2013.

La vicenda degli organici si è intrecciata prima con il **decreto semplificazioni** (DL n. 5 del 9 febbraio 2012) e poi con la **spending review** (DL n. 95 del 6 luglio 2012).

Il Decreto semplificazioni aveva previsto (all'articolo 50) l'adozione, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto stesso, delle linee guida sull'organico funzionale con le seguenti finalità:

- a) **potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche**, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
- b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un **organico dell'autonomia**, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
- c) **costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche**, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) **definizione di un organico di rete** per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
- e) **costituzione degli organici funzionali**, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

Tutto questo, ad oggi, è rimasto lettera morta.

Il Decreto legge 95/12 sulla spending review ha peggiorato la situazione prevedendo l'inquadramento forzato dei docenti collocati fuori ruolo perché inidonei all'insegnamento

(circa 3.110), quelli titolari della C999 (circa 500) e quelli della C555 (circa 30) nei ruoli ATA (di assistenti amministrativi o tecnici, ma anche di collaboratore scolastico a seconda del titolo in possesso). Questa norma insieme alla disposizione che prevede l'accantonamento di posti di assistenti tecnici per il numero di ITP in esubero determinerà un taglio di altrettanti posti e il licenziamento di alcune migliaia di precari amministrativi e tecnici, oltre a ulteriori problemi di sicurezza e di funzionalità delle scuole.

Le conseguenze

Tra le ricadute derivanti dal quadro descritto, quella più problematica riguarda il personale e la **gestione degli esuberanti** ed il loro utilizzo qualificato su progetti e per il potenziamento dell'orario. Il personale in esubero dopo la mobilità annuale ammontava ad oltre 8000 lavoratori e lavoratrici, di cui il 90% appartenenti alla scuola secondaria di secondo grado, per la stragrande maggioranza ITP.

L'amministrazione non è stata disponibile a reiterare quanto contenuto nella circolare 2011/2012 che consentiva l'utilizzo qualificato di questo personale in progetti di potenziamento dell'offerta formativa. È del tutto evidente che tale punto costituisce una **sonora smentita degli impegni presi in sede politica** dal Ministro, impegni che avevano trovato una prima attuazione nell'ipotesi di contratto sugli utilizzi del personale. **La FLC CGIL ha duramente criticato questo comportamento** che ci sembra dettato da un'attenzione più a logiche ragionieristiche che a una reale attenzione alle necessità delle scuole e al rispetto del diritto all'istruzione degli studenti.

Molto grave, poi, la situazione delle **istituzioni educative**, laddove non sono stati attribuiti ulteriori posti per garantirne la funzionalità, rispetto a quelli tagliati nell'organico di diritto per l'attuazione rigida dei parametri del DPR n. 81/09.

Pesante, infine, la situazione dei **DSGA soprannumerari**. **Abbiamo ottenuto la costituzione di una DOP provinciale** e quindi molti di loro rimarranno prioritariamente in servizio nelle scuole sottodimensionate dove hanno prestato servizio nel 2011-2012 (così come previsto nel CCNI sulle utilizzazioni e poi nella circolare sull'organico di fatto). Ma gli effetti a regime del dimensionamento selvaggio sono purtroppo strutturali e non riguardano solo questa figura.

Tra l'altro vogliamo ricordare che la norma sul dimensionamento è stata bocciata dalla Consulta, pertanto le Regioni nel fare i nuovi piani debbono tenere conto che la "soglia minima" di mille alunni fissata dallo Stato non esiste più. Dopo la sentenza ci sono stati ODG del Parlamento che impegnano il governo a rivedere la norma sul dimensionamento specie con riferimento al limite dei 400/600 alunni che impedisce alle scuole di avere di un dirigente scolastico e un direttore dei servizi in pianta stabile.

Le nostre indicazioni

La FLC CGIL è impegnata a far sì che in organico di fatto (come abbiamo chiesto che sia scritto nella circolare n. 61 del 18 luglio 2012) sia garantito in tutte le scuole il diritto allo studio per tutti, il rispetto delle norme sul numero massimo degli alunni per la costituzione delle classi (DPR n. 81/09), le norme sulla sicurezza nelle scuole e nei laboratori (capienza aule e laboratori, ma anche adeguato numero di assistenti tecnici per l'assistenza alle esercitazioni e per la manutenzione), il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale sui posti di sostegno agli alunni con disabilità, l'attivazione degli uffici tecnici in tutti gli istituti tecnici e professionali come previsto dai nuovi ordinamenti, il numero necessario di collaboratori scolastici per assicurare l'apertura delle scuole e la vigilanza durante l'orario di funzionamento previsto, il numero adeguato di assistenti amministrativi

considerando le conseguenze del transito forzato dei docenti permanentemente inidonei in questo profilo che porterà ad una decurtazione di posti.

Ovviamente, **il tema degli investimenti e delle risorse nella scuola**, a partire dagli organici necessari come risorsa fondamentale, l'attivazione di un organico funzionale effettivo come previsto anche dal recente decreto semplificazioni, ma ancora disatteso, sono obiettivi centrali della vertenza e della **campagna di rivendicazioni e di mobilitazione** che la FLC CGIL e tutta la CGIL hanno già promosso per il prossimo autunno, contro la politica di questo governo assolutamente in linea con chi lo ha preceduto.

Inoltre, a proposito del **dimensionamento**, le strutture regionali FLC e CGIL hanno chiesto alle regioni di :

- regolamentare la partecipazione democratica delle diverse componenti ai processi decisionali sulla rete scolastica evitando consultazioni dirette dei Dirigenti scolastici;
- approntare nuove linee guida regionali, coerenti con la sentenza della Corte Costituzionale e con il D.P.R. 233 del 1998, al fine di privilegiare la qualità del sistema superando le rigidità numeriche che alla prova dei fatti si sono rivelate inapplicabili.

PER SAPERNE DI PIU'

[Stop ai tagli e organico funzionale](http://www.flcgil.it/@3888716) (www.flcgil.it/@3888716)

[Retromarcia su ipotesi di ulteriori riduzioni degli organici dei docenti](http://www.flcgil.it/@3890616) (www.flcgil.it/@3890616)

[Confermato lo stop ai tagli dei docenti](http://www.flcgil.it/@3890836) (www.flcgil.it/@3890836)

[Inaccettabile riduzione dell'organico del personale educativo](http://www.flcgil.it/@3893196) (www.flcgil.it/@3893196)

[La circolare sull'organico di fatto](http://www.flcgil.it/@3894078) (www.flcgil.it/@3894078)

[Il decreto sugli organici del personale ATA](http://www.flcgil.it/@3893700) (www.flcgil.it/@3893700)

[Il contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie](http://www.flcgil.it/@3894884) (www.flcgil.it/@3894884)

[Si chiama spending-review, ma significa tagli lineari](http://www.flcgil.it/@3893724) (www.flcgil.it/@3893724)

[I nostri emendamenti per cambiare il decreto sulla spending-review](http://www.flcgil.it/@3894098) (www.flcgil.it/@3894098)

[Inidonei e ITP: la FLC tutela i diritti lesi del personale della scuola](http://www.flcgil.it/@3894658) (www.flcgil.it/@3894658)

1.2 La riforma degli Organi collegiali, l'autogoverno della scuola e l'attuazione del Titolo V della Costituzione.

I contenuti

Il **disegno di legge** (n. 953) approvato dalla Commissione cultura della Camera il 22 marzo 2012, ha iniziato il percorso parlamentare e ha visto ad oggi un primo intervento del Senato ed i pareri della conferenza delle Regioni e del CNPI.

La conferenza Stato-Regioni ha recentemente approvato una **bozza di accordo** sull'applicazione del **Titolo V** della Costituzione nell'istruzione scolastica che determina sia le condizioni della riforma degli organi collegiali di scuola che del governo territoriale del sistema di istruzione e formazione.

Le conseguenze

Potrebbero essere molto positive se la riforma **assicurerà la partecipazione ed il contributo di tutte le componenti del mondo della scuola** ai processi di governo. Perché questo si realizzi, contribuendo all'innovazione del sistema scolastico e al miglioramento della sua qualità, è indispensabile che siano riconosciuti l'autonomia delle scuole e delle sue componenti professionali e la partecipazione dell'utenza alla determinazione degli obiettivi e ai processi di rendicontazione.

Una **governance efficace della scuola** si basa su regole chiare e condivise, ma ha bisogno di essere accompagnata da investimenti pubblici che diano stabilità agli organici e certezza sulle risorse finanziarie che non siano tagliabili al 1° settembre di ogni anno.

Molto problematico e con effetti perniciosi sull'unitarietà del sistema nazionale potrebbe essere, invece, l'applicazione dell'accordo sul Titolo V se avvenisse secondo la bozza che ci è stata presentata il giorno 27 giugno 2012 laddove si prevede la sperimentazione sulla professionalità docente e sui modelli organizzativi. Anche in quest'ultimo caso è necessaria la preventiva definizione di uno standard nazionale dell'istruzione che aumenti gli investimenti pubblici nel settore scuola, secondo la media (5,7% in rapporto al PIL) dei paesi Ocse.

Le nostre indicazioni

Il disegno di legge in Parlamento è da modificare. La filosofia che ispira la FLC è una sola: la scuola deve essere governata prima di tutto da chi ci lavora, ognuno con le proprie responsabilità. Nel documento della FLC sono illustrati tutti i punti critici e controversi che proponiamo di cambiare. Abbiamo presentato un **pacchetto di emendamenti** ai gruppi parlamentari spiegando punto per punto le finalità delle nostre proposte.

La nostra iniziativa ha marcato un primo successo, infatti il testo licenziato dalla Commissione cultura della Camera è stato inviato al Senato con diversi ordini del giorno che recepiscono buona parte delle nostre osservazioni sulla **partecipazione del personale ATA, di studenti e genitori e sul ridimensionamento del peso degli statuti e della presenza dei privati nel governo della scuola.**

La FLC CGIL ha chiesto che la discussione su un tema così delicato e importante, quale la nuova *governance* della scuola, non avvenga solo nel chiuso di una commissione parlamentare. **È fondamentale che si apra un dibattito** il più possibile partecipato, che le scuole abbiano voce in capitolo e che poi il provvedimento arrivi in aula.

L'impegno della FLC sarà rivolto a sviluppare questa discussione, soprattutto tra i diretti interessati, quelli che la scuola la fanno vivere ogni giorno e ne conoscono i problemi. **Le riforme calate dall'alto hanno provocato solo danni** che le scuole (e gli alunni) stanno pagando sulla propria pelle.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Il disegno di legge 953 sulla riforma degli organi collegiali](http://www.flcgil.it/@3890699) (www.flcgil.it/@3890699)

[Proposte FLC CGIL su DDL riforma organi collegiali versione integrale](http://www.flcgil.it/@3890701) (www.flcgil.it/@3890701)

[Proposte FLC CGIL su DDL riforma organi collegiali versione sintetica](http://www.flcgil.it/@3890703) (www.flcgil.it/@3890703)

[Federalismo scolastico, primo confronto sull'intesa stato-regioni](http://www.flcgil.it/@3893414) (www.flcgil.it/@3893414)

1.3 Il piano di lavoro ATA e l'organizzazione del servizio

I contenuti

Il piano dei servizi ATA è uno degli **strumenti che attua il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)**. Gli articoli 6 (relazioni sindacali a livello di istituto) 53 (orario di lavoro) e 63 (piano della formazione) del CCNL prevedono che il DSGA formuli sia il piano di organizzazione del lavoro sia il piano della formazione del personale ATA sentito il personale stesso, al fine di condividere il progetto di istituto tra le diverse componenti professionali.

Il personale ATA è parte integrante del progetto educativo e della missione della scuola. Il fatto stesso di lavorare in una scuola gli conferisce una funzione educativa, sia perché il suo lavoro è indispensabile al progetto, sia perché in una comunità educante gli adulti sono di fatto delle figure di riferimento e dei modelli.

Ogni istituzione scolastica, al fine di realizzare il P.O.F., può diversificare la richiesta di prestazione lavorativa al proprio personale. Questo comporta una diversificazione delle funzioni che, comunque, non potranno mai essere disposte per attività e con modalità non previste dal CCNL.

Purtroppo questo modello organizzativo delineato dal regolamento sull'autonomia e dal CCNL è messo a dura prova dalle scelte di politica scolastica operate dai governi degli ultimi anni (Piano Gelmini-Tremonti, leggi Brunetta, Spending Review).

Le conseguenze

Tre anni di tagli, in particolare nel settore ATA, la folla norma sul dimensionamento e il passaggio forzato di docenti inidonei e ITP nei profili ATA (vedi scheda sugli organici), continuano a creare e creeranno notevoli difficoltà nella gestione del servizio, sul piano didattico, funzionale, amministrativo/contabile, con un abbassamento del livello di qualità della scuola pubblica.

L'organizzazione di uffici, laboratori e servizi ha risentito di troppi vincoli esterni, non sempre facilmente adattabili alle esigenze derivanti dal P.O.F. o alla specificità della realtà scolastica.

Anche per ovviare a questa inadeguatezza deve essere restituita alla contrattazione di scuola la titolarità di costruire i modelli organizzativi più adeguati, usufruendo delle risorse del FIS per compensare l'effettivo impegno aggiuntivo del personale e le eventuali flessibilità necessarie.

Le nostre indicazioni

Il quadro di riferimento non è molto confortante. Anzi! Anche per questa ragione la predisposizione del piano ATA richiede ai diversi soggetti interessati una rinnovata attenzione per tenere insieme efficacia del servizio, diritti e dignità del lavoro.

Di seguito diamo alcuni suggerimenti e passaggi che, a nostro modo di vedere, servono a rendere più fluida questa operazione:

DSGA. Deve ricevere subito, all'inizio dell'anno, le direttive di massima da parte del DS. Convoca quindi sulla base di queste la riunione organizzativa del personale ATA.

Qualora la scuola abbia già definito il P.O.F. per il nuovo anno e il piano di utilizzo dei laboratori, la riunione fa riferimento a questi. In caso contrario (in molte scuole il P.O.F. è approvato in ottobre o anche dopo), la riunione è comunque molto utile, perché serve a fare una prima ricognizione delle proposte che provengono dal personale ATA e a far emergere in modo formale eventuali problemi di gestione, proposte per una migliore

organizzazione del lavoro, soluzioni a criticità emerse nella vita quotidiana della scuola, percorsi di attuazione delle innovazioni. Questo serve anche a rafforzare il ruolo del DSGA come *group leader* e non semplicemente come figura "gerarchica" che opera in modo separato dal resto del personale. È importante, infatti, soprattutto nella comunità scolastica, la collaborazione, ma nella chiarezza dei ruoli, evitando reciproci "sconfinamenti".

Fare l'esatta radiografia della scuola (numero sedi e plessi, organico personale, colleghi con mansioni ridotte, disponibilità per prestazioni aggiuntive o di particolare complessità e/o responsabilità, attività dei laboratori, quantità e tipologia dei progetti) serve anche a rendere trasparente alle famiglie e ai lavoratori della scuola la sostenibilità dei carichi di lavoro e l'impossibilità, in alcuni casi, per il personale ATA di assicurare un servizio minimo (sicurezza nei laboratori, vigilanza durante la ricreazione, assistenza agli alunni con disabilità, ecc). Chiarezza e trasparenza sono due elementi fondamentali anche per evitare il contenzioso che si potrebbe generare con docenti e genitori che rilevassero, ad esempio, una insufficiente presenza di collaboratori scolastici ai piani o agli ingressi dovuta alla crescente riduzione degli organici.

Fatti questi passaggi il DSGA elabora il piano e lo propone al Dirigente scolastico che lo adotta in via definitiva dopo aver informato la RSU. Il piano deve essere coerente con le finalità previste dal P.O.F. di istituto e con le ricadute sul rapporto di lavoro negli aspetti regolati dal contratto integrativo di istituto (orari, turni, carichi di lavoro). Ad esempio se tra le finalità del P.O.F. c'è l'integrazione degli alunni con disabilità è logico che il piano deve valorizzare sotto diversi profili (formazione, riconoscimento economico, coinvolgimento degli ATA nella stesura del Pei) il lavoro di chi è impegnato nel percorso di integrazione degli alunni con disabilità.

È opportuno che il personale ATA si attivi da subito chiedendo:

- **al DSGA** la convocazione tempestiva della riunione di inizio d'anno (art. 53 CCNL) per contribuire, prima che vengano prese le decisioni, alla discussione preliminare su tutte le attività ordinarie e aggiuntive (straordinario, incarichi specifici, partecipazione a progetti, tipologia dell'orario di lavoro, applicazione 35 ore settimanali, sostituzione DSGA, programmazione annuale delle prestazioni lavorative, ecc) che saranno oggetto del piano stesso;
- **alle RSU** l'indizione di un'assemblea sindacale per discutere insieme agli altri lavoratori (docenti, educatori) le richieste da portare in sede di contrattazione integrativa su tutto ciò che concerne l'organizzazione del lavoro, l'uso del salario accessorio e la partecipazione ai progetti, compresi quelli finanziati da soggetti esterni.

L'assemblea serve al personale ATA anche per porre dei limiti alle richieste di turni di lavoro massacranti, come ad esempio orario spezzato, itineranza tra i diversi plessi, ricorso sistematico al lavoro straordinario.

Inoltre è opportuno coinvolgere il rappresentante dei lavoratori **della sicurezza (RLS)** per mettere a punto insieme un piano di fattibilità entro cui devono stare i comportamenti della dirigenza e le richieste del DSGA per quel che riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Attivare tutti gli strumenti previsti dal CCNL è funzionale all'affermazione dei diritti, alla dignità del lavoro e alla correttezza nella gestione dei servizi. Tutto ciò si realizza se insieme al rispetto formale delle norme si creano le condizioni per una proficua collaborazione fra le diverse componenti scolastiche (DS, DSGA, ATA, Docenti, studenti e famiglie).

1.4 L'insegnamento della religione cattolica e le attività alternative

I contenuti

Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato deve assicurare l'insegnamento della religione cattolica mentre, è garantito a ciascuno **il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi** di detto insegnamento (art. 9, punto 2, del medesimo Accordo).

Ancora accade tuttavia che le attività alternative all'IRC non vengano garantite, che per i "non avvalentesi" si ricorra a soluzioni di fortuna quali inserimenti estemporanei in altre classi o a una mera custodia all'interno degli edifici scolastici. Tutto ciò è palesemente illegittimo.

Gli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica hanno il diritto di scegliere tra la non frequenza, le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.

La scelta se avvalersi o meno dell'IRC va espressa all'atto delle iscrizioni; invece la scelta specifica dell'attività alternativa va operata, entro i tempi di avvio delle attività didattiche, mediante il modello F allegato alla circolare sulle iscrizioni.

Le scuole hanno l'obbligo di attivare tutte le ore necessarie, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. n. 26482 del 7/3/2011, ha fornito i chiarimenti necessari al pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative.

L'Amministrazione ha provveduto a sanare alcune situazioni incresciose e discriminatorie, che erano state prontamente denunciate dalla FLC. Ora la legalità è stata ripristinata sia per quanto riguarda l'opzione relativa alle tipologie di alternativa all'IRC, sia per quanto riguarda il ruolo dei docenti di IRC e di alternativa alla IRC in merito della valutazione degli alunni, ambedue chiamati ad esprimersi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, nel quadro dell'attribuzione del credito scolastico (cfr OM n. 42 del 6 maggio 2011, art. 8 comma 13 e 14).

Grazie all'**impegno della FLC**, il punto è stato esplicitamente ribadito anche nell'ultima CM n. 61 del 18 luglio 2012, sull'organico di fatto, laddove si ricorda che "**deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa** alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata **una nota** (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per gli aspetti **contrattuali e retributivi**.

Le conseguenze

Il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell'IRC e, per i non avvalentesi, a scegliere fra le possibili alternative è pienamente riconosciuto, vigente ed esigibile. Nulla può giustificare l'omissione di una tale opportunità.

Le nostre indicazioni

La norma vigente indica chiaramente che ogni istituto scolastico:

- deve garantire le attività alternative attraverso un preciso piano organizzativo e didattico elaborato dal collegio docenti e acquisito nel P.O.F.;
- all'atto delle iscrizioni deve raccogliere la scelta di avvalersi o meno dell' IRC che spetta ai genitori degli alunni o agli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;

- deve garantire ai "non avvalentesi" di esprimere la propria opzione tra le seguenti:
 - studio individuale libero
 - studio individuale assistito
 - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
 - attività didattiche e formative.

Giova ricordare che la scelta in merito alla specifica attività alternativa va fatta entro l'avvio delle attività didattiche.

Bisogna provvedere ad una informazione capillare in modo che genitori e studenti possano esprimere in libertà e consapevolezza le proprie scelte.

La FLC è impegnata a vigilare perché sia garantita ad ognuno **la piena libertà di scelta** e perché siano altresì pienamente **garantite le attività alternative**.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Fascicolo FLC sulle iscrizioni per il 2012/2013](http://www.flcgil.it/@3888354) (www.flcgil.it/@3888354)

[Istruzioni operative esami di stato II ciclo 2011/2012](http://www.flcgil.it/@3892006) (www.flcgil.it/@3892006)

[Pagamento attività alternative alla religione](http://www.flcgil.it/@3880302) (www.flcgil.it/@3880302)

[La circolare sull'organico di fatto](http://www.flcgil.it/@3894078) (www.flcgil.it/@3894078)

1.5 Gli alunni con cittadinanza non italiana

I contenuti

Nonostante il cambio di governo, non abbiamo finora potuto registrare alcun provvedimento che indichi una effettiva inversione di tendenza nelle politiche dell'immigrazione di questo Paese. Si pensi solo alla delusione per il venir meno della speranza di pervenire ad una norma di legge che sancisca lo *ius soli*. Per quel che riguarda l'inserimento scolastico degli alunni di cittadinanza non italiana, si ricorda che la circolare 2/10, "*Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*", con la quale è stato introdotto il tetto del 30% alla presenza di alunni immigrati nelle classi, non è stata abrogata. Ribadiamo che la FLC ritiene tale circolare non solo **inapplicabile, ma illegittima e incostituzionale**.

Esattamente come avvenuto gli anni scorsi, la circolare sulle iscrizioni prevede comunque che per "gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani". Ricordiamo che ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Le conseguenze

La scuola in questi anni è stata un laboratorio di convivenza interculturale.

Il documento "*La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*" redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, pubblicato nel 2007, ben rappresenta la ricchezza dell'esperienza maturata. La FLC, anche attraverso il lavoro del Coordinamento nazionale migranti, è impegnata a far sì che le dichiarazioni di attenzione per il mondo dell'immigrazione, per il diritto di cittadinanza in particolare per i cosiddetti G2, cioè per i figli di immigrati nati in Italia, nonché per il grande ruolo della scuola nei processi di inclusione e di interazione culturale si inverino in politiche concrete ed efficaci.

Le nostre indicazioni

Il nostro impegno è teso a **difendere puntigliosamente il diritto all'istruzione** e a contrastare con forza e determinazione ogni azione anche solo lontanamente discriminatoria e venata da impulsi razzisti. Come ben documentato dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, secondo la normativa vigente:

- l'iscrizione scolastica dei minori stranieri e le prestazioni complementari al diritto di istruzione devono avvenire a parità di condizioni con i minori italiani, dalla scuola dell'infanzia e fino al completamento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- nell'ambito del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione non deve essere richiesto ai minori stranieri e ai loro genitori il permesso di soggiorno e non deve essere fatta, neppure indirettamente, alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di Pubblica Sicurezza della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Documento dell'osservatorio nazionale](http://www.flcgil.it/@3868287) (www.flcgil.it/@3868287)

[Documento dell'associazione studi giuridici sull'immigrazione](http://www.flcgil.it/@3884693) (www.flcgil.it/@3884693)

[Tetto agli alunni stranieri in classe: altro che integrazione!](http://www.flcgil.it/@3868187) (www.flcgil.it/@3868187)

[Web cronaca del convegno "Migranti osservatorio sud"](http://www.flcgil.it/@3886458) (www.flcgil.it/@3886458)

[Web cronaca del convegno "Anch'io sono Italia"](http://www.flcgil.it/@3892076) (www.flcgil.it/@3892076)

1.6 L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

I contenuti

La legislazione italiana sull'integrazione è tra le **più avanzate in Europa**.

Le *"Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"* sono il documento generale cui far riferimento. In esso:

- si offre una panoramica sui principi generali individuabili tanto nell'ordinamento italiano quanto in quello internazionale;
- si presenta l'orientamento attuale sul concetto di disabilità presente nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata con la Legge 18/09;
- si illustra l'ICF (cioè la Classificazione Internazionale del Funzionamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità);
- si entra nelle pratiche scolastiche individuando problematiche e proposte di intervento concernenti vari aspetti e soggetti istituzionali coinvolti nel processo di integrazione.

La Corte Costituzionale, il 22 febbraio 2010, dopo molti ricorsi, promossi e sostenuti anche dalla FLC, ha pronunciato una importante sentenza che esclude la possibilità di stabilire un tetto nazionale di posti per il sostegno, ripristinando così norme più favorevoli per l'integrazione degli alunni disabili. La sentenza ha effetti positivi anche sulla disponibilità di posti di sostegno per incarichi annuali.

Infatti, moltissime sono le sentenze che, accogliendo ricorsi di genitori di alunni con disabilità, impongono all'amministrazione scolastica di garantire attività di sostegno adeguate ai bisogni degli alunni.

Il DPR 81/09 (Regolamento sulla rete scolastica) ripristina il limite massimo di venti alunni nelle classi che accolgono alunni con disabilità, come ricordato anche nella circolare nella quale si raccomanda "la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni con disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

Della materia si è occupato anche il Decreto Sviluppo (DL 98/11 convertito in Legge 111/11) introducendo alcune novità che vengono puntualmente ricordate nella circolare. 61 del 18 luglio 2012, sull'organico di fatto.

Le conseguenze

Nella realtà attuale della scuola italiana, con i tagli agli organici e le riduzioni orarie e disciplinari, i diritti degli alunni con disabilità rischiano di non essere effettivamente e compiutamente garantiti.

In particolare sui bambini e ragazzi più fragili si scaricano gli effetti dei tagli complessivi alla scuola pubblica.

Disagi rilevanti derivano dai tagli al personale ATA, insufficiente a garantire l'assistenza e la cura necessaria agli alunni in difficoltà.

In molti casi, la tendenza generale ad aumentare il numero di alunni per classe, fa sì che, nonostante la norma, classi che accolgono alunni con disabilità infrangano il limite dei 20 alunni. La riduzione di ogni tipo di risorsa destinata alle scuole rende, inoltre, sempre più difficile predisporre le condizioni e le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

La **novità introdotta dal Decreto Sviluppo** (DL 98/11 convertito in Legge 111/11), che prevede che le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sia integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, sta suscitando **problemi** di

non poco conto nelle procedure di certificazione delle situazioni di disabilità. Ci sono situazioni in cui la presenza dell'INPS è diventata soverchiante imponendo l'adozione di criteri rigidi e poco attenti ai deficit di tipo cognitivo, soprattutto quando questi sono determinati da disagio socio economico. Ciò si traduce in una **riduzione netta** del numero delle certificazioni e conseguentemente del numero di posti di sostegno.

Le nostre indicazioni

La qualità dell'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni è il principale indicatore della capacità della scuola di corrispondere alle finalità che la Costituzione le affida.

Sosterremo l'impegno delle scuole, dei docenti, dei genitori, delle associazioni del settore. Va contrastato ogni tentativo di privatizzare le attività di sostegno.

Ogni violazione della norma va denunciata e alla denuncia dovrà far seguito il ripristino dei diritti.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) vanno sollecitati a garantire che:

- si proceda in ogni territorio ad un attento **monitoraggio della dimensione delle classi** con la presenza di uno o più alunni con disabilità;
- si rispetti il limite dei **20 alunni per classe**;
- si assegnino i docenti e le **ore di sostegno necessarie** a ciascun alunno con disabilità;
- si autorizzino tutti i **posti in deroga** necessari a garantire agli alunni con disabilità in condizioni di particolare gravità il diritto fondamentale all'istruzione.

Sulle procedure di certificazione è necessaria una grande attenzione. Inoltre, anche alla luce del fatto che si tratta di materia oggetto di normativa a livello regionale, è opportuno attivare tutte le forme possibili di sinergia e impegno comune con la CGIL per la difesa dei diritti delle persone con disabilità.

Recentemente, il 12 luglio scorso, è stato siglato un **Protocollo d'intesa tra il Miur e il Ministero della Salute** "Per la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità". Ad una prima lettura, il testo sembra voler rispondere all'esigenza di assicurare un quadro di diritti esigibile su tutto il territorio nazionale. Sarà nostra cura seguirne le fasi di applicazione.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità](http://www.flcgil.it/@3873719) (www.flcgil.it/@3873719)

[Sentenza della Corte Costituzionale su gli organici di sostegno](http://www.flcgil.it/@3869603) (www.flcgil.it/@3869603)

[La circolare sull'organico di fatto](http://www.flcgil.it/@3894078) (www.flcgil.it/@3894078)

[Protocollo d'intesa Miur-Ministero della salute per la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1806_allegato.pdf) (www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1806_allegato.pdf)

1.7 Alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

I contenuti

Nell'autunno del 2010 la VII Commissione del Senato ha approvato all'unanimità, in sede deliberante, la legge n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico". Tali disturbi, presenti in molti alunni, causano notevoli disagi e insuccessi scolastici, tuttavia spesso non vengono riconosciuti come tali. Tale norma interviene per promuovere il riconoscimento e la definizione dei disturbi, adeguate misure compensative e dispensative, nonché piani di formazione per docenti e dirigenti. La legge viene finanziata con un milione di euro per il 2010 e con un altro milione di euro per il 2011. L'applicazione è rinviata a successivo decreto e relative Linee guida. L'OM sugli esami di maturità, la n. 42 del 6 maggio 2011, fornisce indicazioni per le prove d'esame degli studenti con DSA come stabilito dalla L 170/2010.

Nel luglio del 2011, il Ministro ha emanato il **decreto applicativo** della L 170/2010 e le relative Linee guida.

Le conseguenze

È certamente un fatto positivo che vi sia un intervento legislativo sui DSA orientato a garantire diritti e pari opportunità ai soggetti che ne soffrono, agendo dalla scuola dell'infanzia fino all'università. Si tratta di norme di civiltà, importanti sul piano della cultura politica e pedagogica che possono rappresentare un elemento di sensibilizzazione e uno strumento di innovazione e potenziamento delle buone pratiche che consentono agli alunni con DSA di ottenere il massimo profitto nel loro percorso di studi. Importante, ad esempio, che già nella OM sugli esami di stato sia stata richiamata la legge sui DSA.

Purtroppo, alla luce di questi interventi normativi, sarà ancora più chiaro e più facilmente documentabile, quali e quanti siano e a quale profondità agiscano i danni prodotti dalla sconosciuta politica di tagli alla scuola e all'università che pervicacemente il Governo continua a perseguire.

Infatti, siamo di fronte ad una operazione che si caratterizza per gli ottimi intenti, per le buone indicazioni, ma per le scarsissime risorse disponibili per attuarla veramente.

Le nostre indicazioni

Come abbiamo già detto le finalità dei provvedimenti in questione sono del tutto condivisibili.

La FLC si considera fortemente impegnata per garantire anche agli studenti con DSA il pieno esercizio del diritto all'istruzione.

Sia nella legge 170/10 che nelle linee guida, è forte l'enfasi sulla **formazione**. Ciò è senz'altro giusto ed opportuno, come del resto molti altri contenuti ed indicazioni presenti nei testi citati. Ma si impongono due ordini di considerazioni:

- è dolorosamente evidente che tali indicazioni trovano un limite oggettivo nel peggioramento complessivo dell'offerta formativa causato dai tagli alla scuola e dalle modifiche ordinamentali. Pensiamo all'aumento del numero degli alunni per classe; alla progressiva consunzione fino al totale superamento della compresenza; allo smantellamento del team teaching e della modularità nella primaria; ai tagli al tempo prolungato nella secondaria di primo grado, alle riduzioni di orario nella secondaria superiore. Insomma, in ultima analisi, si lascia la questione sulle spalle dei docenti, in assenza di un qualsiasi riferimento alle condizioni di contesto necessarie ad attivare e

a portare avanti con la necessaria e dovuta sistematicità gli interventi finalizzati al diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA;

- a tutt'oggi l'amministrazione non ha ritenuto opportuno fare di una questione delicata e importante come i DSA, l'oggetto di relazioni sindacali dedicate.

La FLC, consapevole che il diritto allo studio degli alunni e degli studenti, compresi quelli con DSA, non si difende senza una contestuale attenzione ai diritti e alle condizioni di lavoro del personale coinvolto negli interventi educativi e didattici, insisterà nella richiesta di un tavolo finalizzato ad affrontare alcuni aspetti dirimenti:

- contrattare i **fondi specifici per la formazione** di docenti, dirigenti e ATA anche ai fini di garantire un'equa ripartizione sul territorio nazionale
- definire **condizioni e criteri della contrattazione integrativa** allo scopo di tutelare in quella sede i docenti impegnati a vario titolo nei processi previsti dalle nuove norme.

PER SAPERNE DI PIÙ

[La legge sui disturbi specifici di apprendimento \(DSA\)](http://www.flcgil.it/@3875467) (www.flcgil.it/@3875467)

[Le linee guida sui DSA](http://www.flcgil.it/@3884691) (www.flcgil.it/@3884691)

[Istruzioni operative esami di stato I ciclo](http://www.flcgil.it/@3892944) (www.flcgil.it/@3892944)

[Istruzioni operative esami di stato II ciclo 2011/2012](http://www.flcgil.it/@3892006) (www.flcgil.it/@3892006)

1.8 Merito, valutazione di sistema, prove INVALSI

I contenuti

Dopo il furore ideologico e gli interventi a dir poco sconsiderati del precedente governo in tema di merito e valutazione, poche le novità portate dal "governo dei tecnici". Fra queste ce n'è una, importante, che a buon diritto la FLC si intesta come esito del suo impegno sistematico, puntuale, tenace di questi anni: è stato abbandonato il progetto "Valorizza" fondato sul metodo "reputazionale"; accantonata la classifica dei docenti e delle scuole "meritevoli"; partita una nuova sperimentazione senza classifiche di gelminiana memoria.

Pur con alcune considerazioni critiche, la FLC considera tutto ciò in modo positivo.

Ma alcune esternazioni del ministro Profumo sul tema, spinte fino ad annunciare un disegno di legge, hanno riproposto una concezione nebulosa e fuorviante del merito, quasi a prefigurare una inaccettabile alternativa ai valori costituzionali dell'uguaglianza e delle pari opportunità.

La novità più rilevante risale al Consiglio dei Ministri del 24 agosto scorso che ha dato il via libera al **Regolamento sul sistema nazionale di valutazione**. Lo schema di regolamento che avrà un iter piuttosto lungo, consta di pochi articoli in cui si tratteggia la struttura del SNV basato su tre gambe: INVALSI, INDIRE e corpo degli ispettori. Non sono chiari nel testo né i parametri di valutazione né gli indicatori di efficienza e di efficacia delle singole scuole (questi ultimi demandati all'INVALSI), ma dalla lettura del testo l'unica certezza riguarda le rilevazioni degli apprendimenti che vengono estese anche all'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado.

E proprio sulla rilevazione degli apprendimenti l'art. 51 della **Legge 35/12 di conversione del DL 5/12**, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, recita: *"Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti"*. La **FLC** aveva chiesto la **soppressione di questo comma, presentando un emendamento**, con la motivazione che non si può, in assenza di rinnovo del CCNL, introdurre per legge ulteriori carichi di lavoro per il personale della scuola senza, peraltro, stanziare risorse aggiuntive.

Il testo dell'emendamento è stato trasformato in un **ordine del giorno** che "impegna il Governo affinché, ai fini di un adeguato potenziamento del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche, siano assicurati adeguati criteri, tra cui la previa individuazione con metodo statistico del campione su cui effettuare le rilevazioni, nonché la somministrazione delle prove mediante rilevatori esterni adeguatamente formati e la diffusione dei risultati alle istituzioni scolastiche coinvolte". L'**ODG**, dopo aver conseguito il parere favorevole della commissione affari costituzionali, **è stato accolto dal Governo**.

In questi anni si è fatta **grande confusione sul tema delle prove Invalsi e sul loro utilizzo**. La FLC ha da tempo presentato una proposta alternativa su tale tema alle forze politiche e al Ministro Profumo. **La FLC CGIL continuerà a chiedere** che venga attuato l'impegno preso dal Governo sui contenuti dell'ODG e che si affronti il tema della valutazione di sistema, senza forzature ideologiche.

Inoltre, continueremo a chiedere di affrontare con urgenza la questione della **prova nazionale d'esame conclusivo del primo ciclo** che costituisce una vera anomalia tanto più alla luce di questi ultimi sviluppi. Già nella scorsa primavera la FLC ha lanciato un appello per togliere la prova nazionale dalle prove d'esame. Un appello che già ha trovato l'adesione di moltissimi docenti e Dirigenti scolastici e che ora rilanciamo con rinnovata convinzione e urgenza. A tal proposito, poiché per l'a.s. 2012-2013 il Miur intende introdurre una prova nazionale INVALSI anche tra quelle dell'esame di maturità, la FLC intende lanciare un appello analogo per la sottrazione di tale prova dall'esame conclusivo del primo ciclo.

Le conseguenze

Questo insieme di comportamenti e di interventi produce molta confusione e non aiuta lo sviluppo di una cultura della valutazione come processo utile per individuare criticità e debolezze del sistema e programmare di conseguenza interventi correttivi e migliorativi.

La FLC da anni denuncia il fatto che la obbligatorietà delle prove e il sempre più marcato utilizzo della catena gerarchica da parte del Ministero, da un lato, mette a dura prova l'organizzazione del lavoro e, dall'altro, trasforma i docenti in impiegati di concetto, utilizzati esclusivamente per vigilare gli alunni, verbalizzare e correggere su griglie precostituite.

Si tende inoltre ad utilizzare gli esiti delle prove INVALSI come valutazione del singolo istituto e/o perfino come valutazione del sistema "tout court" nonostante questo metodo sia del tutto infondato e perciò scorretto: sia la valutazione di istituto sia la valutazione di sistema richiedono una attenta considerazione di una pluralità di indicatori e di fattori contestuali.

Le nostre indicazioni

L'intervento previsto dal decreto legge n. 5/2012, vale a dire che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria (ndr. e non obbligatoria) **non esime** dal:

- passaggio in collegio dei docenti;
- inserimento nel Piano annuale delle attività;
- retribuzione delle prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA impegnato in questa operazione.

Inoltre vogliamo sottolineare che gli esiti delle prove INVALSI sono altra cosa dalla valutazione degli alunni. Ma anche a questo proposito è il Miur a ingenerare confusione con l'imposizione di una prova nazionale d'esame, elaborata dall'INVALSI, per l'esame di terza media cui potrebbero far seguito prove nazionali d'esame anche al termine della secondaria di secondo grado. La prova INVALSI inserita nell'esame conclusivo del ciclo primario, lo stravolge completamente, dando solo l'illusione di una sorta di uniformità a livello nazionale.

È altresì da respingere ogni tentativo di fare degli esiti delle prove INVALSI lo strumento di una valutazione dei docenti. Ciò penalizzerebbe i docenti che operano in situazioni in cui caratteristiche ambientali e sociali e scarsità di risorse si riverberano negativamente sugli esiti dell'apprendimento. Se poi si volessero agganciare a tale valutazione eventuali benefici economici e/o progressioni di carriera, sarebbe ancora più grave; non solo perché ciò avverrebbe attraverso presupposti impropri e infondati, ma perché costituirebbe un intervento a gamba tesa su materie squisitamente contrattuali; intervento tanto più arbitrario in un momento in cui, tra l'altro, i contratti sono bloccati.

Non è così che si promuove una cultura della valutazione bensì attraverso una grande chiarezza degli scopi, la partecipazione degli attori sociali interessati, il coinvolgimento e la condivisione degli operatori coinvolti, il rispetto delle prerogative contrattuali. Solo se queste condizioni saranno soddisfatte eventuali processi valutativi del sistema scolastico potranno efficacemente perseguire la finalità del miglioramento del sistema stesso.

PER SAPERNE DI PIÙ

[La scuola non ha bisogno di classifiche](http://www.flcgil.it/@3882622) (www.flcgil.it/@3882622)

[Scheda FLC sul Decreto legislativo 150/09](http://www.flcgil.it/@3866743) (www.flcgil.it/@3866743)

[Il Miur abbandona Brunetta, parte il progetto valutativo Vales](http://www.flcgil.it/@3889370) (www.flcgil.it/@3889370)

[Novità per le prove INVALSI?](http://www.flcgil.it/@3890894) (www.flcgil.it/@3890894)

[La brutta sorpresa di ferragosto sul sistema nazionale di valutazione](http://www.flcgil.it/@3894662) (www.flcgil.it/@3894662)

[Nessun confronto e nessuna risorsa per il sistema nazionale di valutazione](http://www.flcgil.it/@3894890) (www.flcgil.it/@3894890)

1.9 Registri, pagella on-line e dematerializzazione dei rapporti delle scuole con il personale, le famiglie e gli studenti

I contenuti

Il decreto legge 95/12 (convertito con Legge 35/12) introduce all'art. 7, commi 27-32, alcune novità per la scuola in tema di dematerializzazione degli atti e in modo specifico prevede: l'obbligo delle iscrizioni alle scuole in modalità on-line, la pagella disponibile sul web, registri dei docenti on-line e comunicazioni elettroniche.

Le conseguenze

Potrebbero essere positive se, come oramai siamo abituati, non fosse precisato che *"all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**".* Cioè niente spese per la formazione e per le tecnologie necessarie e nessun riconoscimento professionale.

L'introduzione con decorrenza immediata di norme sulla dematerializzazione, in generale di più facile applicazione nelle pubbliche amministrazioni, nel caso della scuola richiede una maggiore ponderazione data la specificità del servizio erogato. Esso coinvolge un elevato numero di addetti, milioni di studenti e famiglie. Pertanto avrebbe avuto bisogno di un tempo di decantazione per verificare quali misure sono necessarie per mettere tutti nelle condizioni di poter accedere a questo nuove modalità. Infatti si corre il rischio che le famiglie più svantaggiate non siano in grado di utilizzare Internet e possano **rimanere escluse da un servizio perché non sono in grado di rapportarsi on-line con le scuole**. Inoltre questi cambiamenti avrebbero bisogno di essere accompagnati da una preventiva attività di formazione rivolta a tutti quegli operatori scolastici che le debbono mettere sul binario operativo. In particolare la **norma sui registri on line** investe aspetti delicatissimi rispetto alla **professionalità dei docenti e alla privacy degli studenti** e non può essere attuata a **costo zero** o con soluzioni che aggravino il lavoro dei docenti e delle segreterie (come sta pensando di fare il Miur), dal momento che nelle scuole non sono previste postazioni Internet dedicate a questo tipo di operazioni né tantomeno nelle singole classi. In breve sembra una semplice affermazione di principio dal momento che nessuno riesce a spiegare la fattibilità di questa norma.

Su tutta la partita della dematerializzazione il Miur brancola tuttora nel buio e non si sbilancia neanche sui tempi di adeguamento del sistema informativo. Un bel pasticcio!

Le nostre indicazioni

La FLC sta pressando il Miur perché informi le scuole prima dell'inizio dell'anno scolastico su come debbono comportarsi. Non fosse altro per dire che le operazioni in questione continuano ad essere gestite **secondo la normale prassi**, almeno fino a quando il sistema informativo non sarà adeguato alle nuove disposizioni. Inoltre la FLC ha chiesto al Miur che il decreto applicativo preveda risorse aggiuntive appositamente destinate alla formazione del personale, all'adeguamento delle dotazioni tecnologiche necessarie e alla possibilità per l'utenza priva della possibilità di accedere ad internet di usare, almeno nella fase iniziale, le dotazioni messe a disposizione della scuola e un supporto di assistenza.

Tutto ciò deve avvenire con una necessaria fase di sperimentazione che tenga conto e valorizzi le esperienze che in questo campo diverse scuole hanno già fatto.

PER SAPERNE DI PIU'

[Si chiama spending-review, ma significa tagli lineari](mailto:www.flcgil.it/@3893724) (www.flcgil.it/@3893724)

[Scheda FLC CGIL su spending-review scuola](http://www.flcgil.it/@3893722) (www.flcgil.it/@3893722)

1.10 Tesoreria unica, finanziamenti diretti alle scuole e pagamento supplenti saltuari

I contenuti

Tesoreria unica. Tutte le risorse finanziarie delle scuole, circa un miliardo di euro, attualmente depositate presso gli istituti bancari privati confluiscono nel servizio di tesoreria unico gestito dalla Banca d'Italia, secondo l'art. 7, commi 34 e 38, del DL 95/12 (convertito con Legge 35/12). Gli istituti cassieri delle istituzioni scolastiche verseranno, entro il 12 novembre 2012, le liquidità delle scuole depositate presso di loro alla tesoreria statale. Le scuole continueranno a lavorare con le loro banche e non avranno contatti con la tesoreria. I soldi depositati matureranno per la scuola l'1% di interessi, ma solo sui fondi non statali.

Finanziamenti diretti alle scuole. Vengono modificate le modalità di programmazione dell'utilizzo dei fondi della legge 440/97 (autonomia scolastica) e dal piano programmatico previsto dalla legge finanziaria 2007. Questi fondi saranno assegnati direttamente alle scuole in parte per incrementare il budget del cosiddetto "capitolone" (D.M. 21/2007) e in parte finalizzati a progetti a carattere nazionale.

Fondi per le supplenze. I fondi per il pagamento delle supplenze saltuarie non saranno più dati alle scuole, perché a questo pagamento provvederà direttamente il MEF attraverso il "cedolino unico".

Le conseguenze

Tesoreria unica. Si tratta di una norma di risparmio che produce circa 29 milioni di economie a favore delle casse dello stato, ma che avrà conseguenze perniciose sull'autonoma programmazione delle spese. Il Miur assegnerà su ogni voce un budget (modello Cedolino unico) che non potrà essere superato e che dovrà essere utilizzato secondo i tempi e le regole stabilite dalla tesoreria centrale dello stato. Le banche dovranno accontentarsi di gestire il servizio di tesoreria confidando nella bontà dei contratti di sponsorizzazione, se ci saranno.

Il nuovo schema di convenzione di cassa che le scuole aspettavano sin dal mese di gennaio 2012 sarà completamente rivisto per essere adattato a queste nuove regole. Ma nel momento in cui scriviamo la Direzione generale del bilancio del Miur non ha emanato nessuna disposizione che sia d'aiuto e di sostegno alle scuole, lasciandole ancora una volta sole alle prese con la difficile gestione quotidiana. Secondo la Direzione del bilancio le scuole dovrebbero organizzarsi in reti per rendere più appetibile il servizio di tesoreria da parte delle banche. Si tratta di proposte farraginose concepite da chi non conosce la scuola e fa di tutto per nascondere, attraverso operazioni di ingegneria amministrativa, il fatto che non c'è mai un investimento fresco in istruzione e formazione. Da un governo di professori ci si aspettava, francamente, maggiore attenzione ai tempi di vita della scuola e soluzioni tecnicamente più gestibili senza lasciare le scuole perennemente in trincea.

Finanziamenti diretti alle scuole. Potrà essere un intervento con effetti positivi se i tempi di assegnazione dei fondi saranno più brevi e le scuole potranno finalmente avere tutti i fondi che la legge intendeva destinare direttamente allo sviluppo dell'autonomia scolastica e che invece negli ultimi anni sono continuamente diminuiti e soprattutto sono stati utilizzati dal Miur per altre finalità. Tale soluzione rientra tra le proposte che la FLC porta avanti da tempo nella sua battaglia a favore della trasparenza e della certezza delle risorse (vedi "10 provvedimenti salva scuola").

Fondi per le supplenze. Positivo per le scuole che saranno liberate da una incombenza gravosa oltre che inutile. Positivo anche per i lavoratori che dovrebbero vedersi ridurre i tempi di attesa per percepire le competenze spettanti. Tale soluzione, che non determina alcun taglio delle risorse, è una delle nostre proposte storiche: (vedi "10 provvedimenti salva scuola").

Le nostre indicazioni

Continuare a gestire normalmente i fondi seguendo le regole delle convenzioni di cassa fino a quando il Miur non darà indicazioni operative precise al riguardo.

A questo proposito la FLC ha sollecitato un confronto tra sindacati scuola e Direzione del Bilancio per trovare soluzioni condivise e che siano d'aiuto alle scuole.

Molte scuole hanno le convenzioni in scadenza e questo sta creando difficoltà nei rapporti con le banche. Pertanto l'adeguamento dello schema di convenzione non è più rinviabile.

Così come non è più rinviabile (la FLC lo chiede da tempo) l'adeguamento della dotazione finanziaria di istituto prevista dal D.M. 21/07 e del regolamento di contabilità (D.I. 44/01).

Entrambi sono superati sia per la loro inadeguatezza rispetto ai bisogni delle scuole sia per i cambiamenti introdotti dal D.L. 95/12 (convertito con Legge 35/12).

PER SAPERNE DI PIU'

[Si chiama spending-review, ma significa tagli lineari](http://www.flcgil.it/@3893724) (www.flcgil.it/@3893724)

[Scheda FLC CGIL su spending-review scuola](http://www.flcgil.it/@3893722) (www.flcgil.it/@3893722)

[Spending-review, il maxiemendamento peggiora la situazione](http://www.flcgil.it/@3894410) (www.flcgil.it/@3894410)

[Dieci provvedimenti salva-scuola](http://www.flcgil.it/@3891215) (www.flcgil.it/@3891215)

Capitolo 2 - PRIMO CICLO

2.1 La scuola dell'infanzia

I contenuti

Anche quest'anno, in seguito alle norme contenute nel nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo imposto dal Governo, nella scuola dell'infanzia si riproporranno sezioni composte da:

- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).

L'inserimento e la frequenza anticipata restano comunque subordinati:

- alla disponibilità di posti;
- all'accertamento dell'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei per funzionalità ed agibilità in grado di rispondere alle esigenze di bambini inferiori ai tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto, solo al mattino, per 25 ore settimanali. L'inserimento dei bambini nelle sezioni è distinto secondo il modello orario scelto dalle famiglie. Tutti gli orari di funzionamento includono la quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Nell'ottobre 2010 è stato approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni l'accordo sulle sezioni primavera. Si tratta di un Accordo con validità triennale, cosa che costituisce una novità positiva. Ma in tempi di tagli e di grave penuria di risorse, in queste sezioni si utilizzano una pluralità di tipologie contrattuali all'insegna della precarietà e spesso senza la dovuta attenzione alla formazione. Ciò, oltre ad essere lesivo dei diritti dei lavoratori, non può che avere conseguenze negative sulla qualità del servizio.

Gli elementi di preoccupazione relativi a questa esperienza che la FLC in questi anni ha sistematicamente evidenziato e denunciato, hanno purtroppo trovato una conferma istituzionale negli esiti del monitoraggio finalmente realizzato dall'Amministrazione.

Li abbiamo puntualmente commentati nel sito www.flcgil.it.

Le conseguenze

Il processo di generalizzazione della scuola dell'infanzia si è bruscamente interrotto nel 2009. In alcune Regioni vi è stata addirittura una riduzione del numero delle sezioni. In altre realtà nuove sezioni sono state aperte ma con solo orario antimeridiano o utilizzando personale non statale, spesso non qualificato, per un prolungamento del tempo scuola, non di rado finanziato ricorrendo anche al contributo delle famiglie.

Per l'anno scolastico 2012/2013 la circolare ministeriale n. 61 sull'organico di diritto ha previsto **che non venissero fatte compensazioni** su altri ordini di scuola dei posti per **la scuola dell'infanzia** in presenza di richieste e/o liste di attesa.

Mentre, da un lato, si allungano un po' ovunque le liste d'attesa, aumentano i genitori in difficoltà a pagare la retta per la mensa e per questo optano per l'orario antimeridiano.

D'altro canto la crisi morde sull'economia delle famiglie e i tagli sempre più consistenti agli Enti Locali fanno venir meno le loro possibilità di intervento. Il rischio di perdere la qualità e la funzione educativa di questo segmento di scuola è sempre più concreto.

Le nostre indicazioni

Come in passato, sugli anticipi suggeriamo ai Collegi dei docenti di rivendicare il rispetto "di tutte" le condizioni previste dalla circolare sulle iscrizioni per l'attuazione degli anticipi. Ciò vale anche per l'iscrizione nei piccoli comuni, piccole isole e territori montani. Si ricorderà che il DPR 89/09 all'art. 2 comma 6 prevedeva la possibilità di iscrizione, nelle scuole situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. La **Corte costituzionale con sentenza n. 92/11** ha abrogato tale comma. Quindi allo stato anche in questi casi vale la norma generale che limita tale possibilità ai nati entro il 30 aprile 2013.

Continueremo a porre la massima attenzione ai tentativi dell'amministrazione - centrale e/o decentrata - mirati a stravolgere, anche nella scuola dell'infanzia e ad anno scolastico inoltrato, l'orario normale delle 40 ore con lo sdoppiamento della sezione per avviarne due ad orario ridotto. In tal modo, peraltro, si interviene arbitrariamente sulla scelta del tempo scuola fatta dai genitori al momento delle iscrizioni.

Né si può accettare, sul versante dell'offerta formativa proposta dal Collegio dei docenti, l'imposizione della riduzione del tempo scuola per parare i colpi che i tagli infliggono a tutti i livelli al nostro sistema di istruzione.

La FLC CGIL continuerà a sostenere il personale della scuola dell'infanzia nella difesa e nella tutela della propria professionalità e sarà al fianco dei genitori per garantire il diritto dei bambini ad una scuola di qualità.

Continueremo a sostenere **la vertenza per l'infanzia**, a partire dalla generalizzazione della sua scuola; anche per questo saremo presenti ai tavoli regionali, provinciali e comunali per una vera contrattazione territoriale.

Il rischio di disperdere il patrimonio della scuola dell'infanzia italiana non deve diventare realtà. È fondamentale per la vita delle persone e per lo sviluppo del Paese poter usufruire di una buona offerta educativa nella fascia 3-6.

La FLC è fortemente impegnata perché ciò sia garantito.

Anche per il corrente anno scolastico, rinviando al **documento "Scuola dell'infanzia: la scuola dell'essere e dell'avere – le 10 idee della FLC"** elaborato nel 2011 attraverso un percorso di ascolto e coinvolgimento delle scuole, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Si tratta di un testo aperto a ulteriori contributi e integrazioni che può costituire un utile stimolo al dibattito, all'iniziativa, alla sensibilizzazione.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Sezioni primavera. L'intesa in Conferenza unificata](http://www.flcgil.it/@3875565) (www.flcgil.it/@3875565)

[Le 10 idee della FLC per la scuola dell'infanzia](http://www.flcgil.it/@3882826) (www.flcgil.it/@3882826)

[Le preoccupazioni sugli anticipi](http://www.flcgil.it/@3886593) (www.flcgil.it/@3886593)

[Ripresentato il monitoraggio delle sezioni primavera](http://www.flcgil.it/@3891678) (www.flcgil.it/@3891678)

[La circolare sull'organico di diritto dei docenti](http://www.flcgil.it/@3890836) (www.flcgil.it/@3890836)

2.2 La scuola primaria

I contenuti

Come si ricorderà, in base al Regolamento della scuola primaria (DPR n. 89/09), per l'a.s. 2012/2013 gli organici dei docenti sono stati calcolati avendo a riferimento 27 ore settimanali per le classi prime, per le seconde, per le terze e per le quarte. Ma la forte **pressione della FLC** ha conseguito un importante risultato: **le tre ore sottratte a ciascuna classe quarta sono rimaste nella disponibilità dello stesso istituto scolastico.**

Ciò costituisce oggettivamente un freno alla attuazione di quel cosiddetto piano triennale di tagli che in realtà per la scuola primaria sarebbe un piano quinquennale.

Le conseguenze

Ma un freno non è una inversione di tendenza. Permangono infatti tutte le criticità da noi denunciate negli anni precedenti: docenti con orari spezzati e distribuiti tra un numero esorbitante di classi; ore di compresenza prosciugate pressoché completamente; in sintesi: oneri enormi a carico dei docenti per un'offerta formativa impoverita e peggiorata.

Non trovano risposta le esigenze e le scelte delle famiglie, ampiamente orientate verso il tempo pieno e modelli orari lunghi (30 ore o più): sono stati loro riservati, invece, tagli al tempo pieno, mancata concessione di organico e conseguenti riduzioni di orario.

Sempre più scuole rischiano di trovarsi schiacciate tra il tentativo di rispondere alle richieste delle famiglie e lo sforzo di salvare l'unitarietà del progetto educativo e didattico. I tagli pesanti al personale ATA hanno effetti sempre più gravi particolarmente per quest'ordine di scuola: un aumento considerevole dei carichi di lavoro del personale in servizio, scuole più insicure, e non solo dal punto di vista igienico; senza dimenticare i molti casi di scuole costrette a ridimensionare l'offerta formativa o a rinunciare al suo ampliamento per mancanza di personale ATA.

Le nostre indicazioni

Ci sono alcuni gravi e seri rischi da contrastare.

Il primo rischio è che si diffonda un malessere tale da indurre i Collegi dei docenti ad optare per modelli orari sempre più ridotti.

Il secondo rischio è che l'impossibilità di continuare a garantire orari prolungati insieme alla qualità dell'offerta corroda lo storico e tradizionale legame tra le famiglie e la scuola primaria. D'altronde sono oramai esauriti anche i margini per tentare di sopperire ai guasti provocati dalla dissennata politica di tagli attraverso equilibrismi organizzativi e rinunce a prerogative contrattuali.

È perciò necessario lavorare perché docenti, genitori, dirigenti, decisori politici locali siano tutti consapevoli dei danni che si stanno producendo e di chi ne porta la responsabilità.

Rimangono valide le indicazioni sul ruolo del Collegio dei docenti, che deve esercitare pienamente la propria funzione, dando concretezza alle proprie prerogative. In particolare:

- nell'elaborazione del P.O.F. potranno essere configurati modelli orari e organizzativi ispirati ai principi della modularità, della contitolarità, della equità di trattamento tra docenti e tra gruppi classe;
- tali principi dovrebbero trovare adeguata traduzione nei criteri di assegnazione dei docenti alle classi, che spetta al collegio proporre;
- è opportuno, a tal fine, evitare il criterio della prevalenza ed è importante fissare il

- numero massimo di docenti impegnati in una stessa classe;
- è ancora possibile elaborare un progetto che preveda l'utilizzo della compresenza per attività di rinforzo o individualizzate o per piccoli gruppi;
- vanno sempre garantite le attività alternative all'IRC;
- vanno tutelate e difese strenuamente le due ore settimanali di programmazione, cruciali per frenare la tendenza alla disgregazione del progetto educativo.

A proposito della "cultura e pratica musicale nella scuola primaria" confermiamo le considerazioni già esposte nel fascicolo d'avvio del precedente anno scolastico.

Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, sono confermati i criteri già sanciti lo scorso anno. Si veda al proposito, ultima in ordine di tempo, la circolare. 61 del 18 luglio 2012, sull'organico di fatto, che recita:

*"L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un'ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i Dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti [come precisato dalla circolare 25/12 n.d.r.], adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, **sono istituiti posti per docenti specialisti**, nel limite del contingente regionale."*

Per cui, a differenza del docente che opera nelle classi "solo per l'insegnamento della lingua inglese" come insegnante specialista, il docente titolare di posto comune in possesso del titolo per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare "anche" per la lingua inglese, ma sullo stesso numero di classi che sono previste per tutti gli altri docenti a seconda dei criteri di utilizzo definiti in Collegio docenti, e mai in altre classi "solo" per la lingua inglese. Infine vogliamo ricordare che il Miur, su sollecitazione della FLC, ha emanato **una nota nel mese di luglio chiarendo che la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione linguistica deve considerarsi non obbligatoria**, come sostenuto da tempo dalla nostra organizzazione sindacale.

Più in generale, per quel che riguarda questo segmento del sistema di istruzione, che noi consideriamo "Una scuola di primaria importanza", vogliamo ricordare **le 10 idee della FLC**, un documento aperto che si propone come strumento di dibattito, di approfondimento, di iniziativa.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Le 10 idee della FLC per la scuola primaria](http://www.flcgil.it/@3882231) (www.flcgil.it/@3882231)

[Chiarimenti sui corsi di lingua inglese](http://www.flcgil.it/@3893592) (www.flcgil.it/@3893592)

[Pratica musicale nella primaria: la FLC chiede chiarezza sull'uso delle risorse](http://www.flcgil.it/@3891802) (www.flcgil.it/@3891802)

2.3 La scuola secondaria di primo grado

I contenuti

La secondaria di I grado è l'unico segmento del sistema pubblico di istruzione ad avere adottato complessivamente, sia sul piano della riduzione del personale sia su quello ordinamentale, quanto stabilito dall'art. 64 della Legge 133/08 e dal relativo Piano programmatico. Si tratta pertanto di un osservatorio "privilegiato" per verificare la qualità, l'impatto e le conseguenze del riordino voluto dall'ex ministro Gelmini.

I regolamenti di riferimento, DPR 81/09 (organici) e DPR 89/09 (ordinamenti), nonché il DM 37/09 sulle classi di abilitazione e sulla composizione delle cattedre, disegnano un profilo assai "dimagrito" e molto indebolito di questo grado del nostro ordinamento scolastico:

- monte ore settimanale di 29 ore con l'aggiunta di un'ora di approfondimento di materie letterarie, a fronte delle 33 ore medie del tradizionale tempo normale (ove si consideri la quasi generalizzazione della seconda lingua comunitaria);
- "lettere" e tecnologia con un'ora in meno ciascuna, rispetto al previgente ordinamento;
- ora di approfondimento in materie letterarie, priva di una propria identità: viene spesso utilizzata quale ora "tappabuchi" per completare l'orario d'obbligo dei docenti;
- introduzione della possibilità di sostituire, a richiesta delle famiglie, la seconda lingua comunitaria con l'inglese potenziato;
- tempo prolungato congelato a 36 ore comprensive della mensa (anche se la norma recita "elevabile" fino a 40 ore) con presenze sostanzialmente eliminate;
- tutte le cattedre, sia nel tempo normale sia nel tempo prolungato, ricondotte a 18 ore;
- numero degli alunni per classe enormemente aumentato, poiché le prime devono avere come divisore il numero di 27 e le classi successive devono avere mediamente 20 alunni per potersi costituire.

Inoltre, diversamente da quanto annunciato dall'ex ministro Gelmini, non è stata istituita alcuna disciplina denominata "Cittadinanza e Costituzione" con un proprio monte ore: è un insegnamento che, a fronte della forte riduzione oraria, rientra nell'area storico-geografica.

Le conseguenze

Sul piano culturale, su quello didattico e organizzativo le conseguenze dell'applicazione dei Regolamenti sono tutte pesantemente negative.

Sul piano culturale:

- è evidente il paradosso del depotenziamento dell'italiano e delle materie letterarie in generale: si passa dalle 11 ore del precedente ordinamento a 9 ore (10 con "l'ora di approfondimento"), nel momento in cui si dice che bisogna potenziare la "i" di italiano (chiave che apre le porte alla comprensione generale) e che bisogna insegnare "Cittadinanza e Costituzione";
- la possibilità di optare per "l'inglese potenziato" ha una duplice conseguenza negativa:
 - l'inglese avrebbe la stessa consistenza oraria della lingua italiana
 - l'opzione avverrebbe su scelta individuale delle famiglie, a scapito della seconda lingua comunitaria.

A ciò si aggiunga che tale opzione, anche se prevista con limitazioni nella annuale circolare sugli organici, va in direzione esattamente opposta rispetto alla raccomandazione dell'Europa di dotare i giovani di altre due lingue oltre a quella materna.

Sul piano didattico e organizzativo:

- le restrizioni connesse alla istituzione del tempo prolungato (almeno due o tre rientri pomeridiani, esistenza della mensa) ne prefigurano nei fatti la scomparsa pianificata. Inoltre esso è di fatto trasformato in mero tempo lungo, visto che il tradizionale prolungamento e le compresenze, che consentivano flessibilità e progettualità, non esistono più;
- l'impossibilità di un utilizzo flessibile dell'organico per via della saturazione delle cattedre comporta che:
 - le scuole siano costrette a formare cattedre variabili di anno in anno;
 - i docenti di Italiano, storia e geografia possano avere un numero di classi spropositato;
 - le assenze dei docenti (impossibili da evitare, nonostante le demagogie "antistatali" dell'ex ministro Brunetta) non possano più essere fronteggiate con le ore a disposizione dei docenti di lettere e del tempo prolungato consentivano;
- ritorna alla grande, dopo decenni di buone pratiche didattiche, l'idea di insegnamento tutta centrata sul rapporto frontale, unilineare, tutto di "aula", su una didattica trasmissiva e autoritaria (un maestro, un libro, un voto);
- la gestione di classi numerose, che vedono spesso la presenza di alunni con disabilità (con poche ore di sostegno), e talora di un gran numero di alunni con esigenze specifiche (immigrazione, disagio sociale, handicap non riconosciuto per le norme più restrittive a tale riguardo), mette a dura prova la professionalità dei docenti;
- l'ennesima riduzione dell'organico di personale ATA, da un lato, mette in questione la stessa apertura delle scuole nelle ore pomeridiane per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, dall'altro, non garantisce più un accettabile livello di vigilanza sugli alunni nell'ambito scolastico.

Le nostre indicazioni

È del tutto evidente che le misure fin qui adottate vanno nella direzione di un forte **ridimensionamento sul piano culturale ed organizzativo** della secondaria di primo grado.

Contro questa deriva occorre utilizzare tutti gli strumenti che il Regolamento sull'autonomia (DPR 275/99) mette a disposizione al fine di offrire un servizio dignitoso sul piano culturale e didattico.

In particolare:

- evitare la costituzione di cattedre "mostri" per lettere. Pertanto occorre assegnare l'ora di approfondimento al docente (o uno dei docenti) di Italiano, storia e geografia della classe;
- salvaguardare in ogni caso la seconda lingua comunitaria;
- aumentare gli spazi di flessibilità oraria;
- restituire al tempo prolungato le sue potenzialità;
- effettuare scelte organizzative dei corsi ad indirizzo musicale sorrette da forti motivazioni pedagogiche.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Il regolamento del primo ciclo](http://www.flcgil.it/@3863455) (www.flcgil.it/@3863455)

[Ora di approfondimento nella scuola secondaria di I grado](http://www.flcgil.it/@3876609) (www.flcgil.it/@3876609)

[Corsi ad indirizzo musicale: una scelta di qualità](http://www.flcgil.it/@3868619) (www.flcgil.it/@3868619)

2.4 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo

Nel momento in cui scriviamo **si sta ultimando l'iter per la pubblicazione del regolamento sulle Indicazioni per il curricolo**. Il testo è già conosciuto tant'è che il CNPI ha già redatto e reso noto il suo parere in merito.

Si tratta di un adempimento doveroso che consente il superamento di una situazione che vedeva le scuole alle prese con la necessità di armonizzare e scegliere tra due documenti, le Indicazioni nazionali del 2003 e le Indicazioni per il curricolo del 2007, tra loro assai diversi e per molti versi inconciliabili.

Le Indicazioni sono un documento potenzialmente di grande importanza, poiché costituiscono un quadro di riferimento unitario nazionale per l'elaborazione del curricolo di istituto. Per questo la FLC ha molto insistito perché il testo fosse frutto di un dibattito il più possibile ampio e della partecipazione delle scuole.

Non è andata esattamente così, data l'improcrastinabile scadenza del 31 agosto 2012 per l'emanazione del nuovo testo.

Tuttavia è doveroso riconoscere che i momenti e gli strumenti di confronto sulle bozze via via elaborate, nonostante i limiti nei quali si sono svolti, hanno consentito di pervenire ad un testo definitivo che, pur presentando ancora alcune criticità, è in buona parte condivisibile.

La **FLC ha partecipato attivamente a questo percorso**, garantendo informazioni sistematiche sulla vicenda, dando vita a momenti di approfondimento sui contenuti non facendo mancare le proprie considerazioni articolate e motivate, attivando un fitto dialogo con altri soggetti coinvolti: associazioni, esperti, lo stesso CNPI.

Dell'articolato **parere del CNPI** vogliamo segnalare i seguenti passaggi, che riteniamo importanti:

- *la sottolineatura presente in diversi punti del documento sul percorso scolastico 3-14;*
- *la realizzazione di iniziative che possano contribuire a sostenere la fattibilità del percorso curricolare verticale proposto, coerente e unitario, che le stesse Indicazioni raccomandano sia per l'azione ordinaria che a maggior ragione in presenza di dispersione, abbandono, insuccesso scolastico e bisogni educativi speciali;*
- *l'utilizzo delle Indicazioni come strumento che dialoga con la scuola autonoma, la orienta, ne stimola la capacità didattica, ma lascia ampi spazi alla progettualità e alla ricerca;*
- *un sistema di monitoraggio-revisione continua (entro tempi brevi, 2 o 3 anni);*
- *la predisposizione di apposite Linee Guida che accompagnino le scuole nel nuovo processo, predisponendo condizioni per la formazione in servizio a sostegno dell'innovazione, della sperimentazione e della ricerca;*
- *la necessità che tutto il terreno, assai ampio, della valutazione degli apprendimenti, di sistema e di autovalutazione finalizzata al miglioramento della qualità educativa, sia oggetto di specifica attenzione, anche intervenendo sulla legislazione vigente e sugli strumenti, definendo protocolli di ricerca che impegnino le scuole, anche in rete, in sperimentazioni, che sappiano dare nuovo impulso sul terreno della cultura della valutazione.*

Il parere del CNPI raccoglie alcune sollecitazioni che la nostra organizzazione da oltre un anno esprime sul primo ciclo contenute anche nel documento di osservazioni alla prima bozza delle Indicazioni presentato al **Miur**.

In modo particolare **abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere:**

- di **non considerare chiuso** questo processo con la prescritta pubblicazione del testo entro il 31 agosto prossimo;
- di prevedere un **serio e qualificato monitoraggio** delle modalità di recepimento e

interpretazione del testo nelle scuole;

- di prevedere una **"manutenzione"** delle indicazioni, impegnandosi fin da ora ad intervenire su singoli aspetti del testo qualora ne emergesse l'esigenza;
- di prevedere **un piano di formazione**, finalizzato a costruire consapevolezza, a garantire informazione completa e approfondita, a stimolare processi di innovazione, a supportare la ricerca-azione.

In un paese democratico e consapevole della funzione della scuola, le Indicazioni devono diventare oggetto di attenzione e di dibattito dentro ed anche fuori la scuola.

La FLC è impegnata perché questo avvenga. Già sono in programma iniziative nazionali e/o territoriali di approfondimento. Auspichiamo che il testo delle Indicazioni sia letto e discusso nei Collegi dei Docenti, nei consigli di classe, nelle assemblee con i genitori.

Le Indicazioni non vanno viste come un testo rigidamente prescrittivo, ma come uno strumento per esercitare responsabilmente l'autonomia scolastica in un quadro di garanzie unitarie.

Proprio per una questione di responsabilità le criticità che permangono vanno tenute presenti e denunciate con chiarezza:

- il testo pone una serie di obiettivi che non sono raggiungibili per **effetto dei tagli e delle modifiche ordinamentali**. Ad esempio non si considera il problema delle condizioni organizzative. **Il tempo scuola** innanzitutto. Processi di apprendimento/insegnamento significativi ed efficaci abbisognano di tempi distesi oltre che di un progetto educativo di scuola unitario che agisca come cornice di senso che connette i diversi interventi. Tutt'altro dalle riduzioni orarie, dalla frammentarietà, dalla giustapposizione, dal carattere emergenziale che affliggono oggi la quotidianità delle scuole. Nello stesso tempo si sfarinano l'unitarietà del progetto, la modularità, la contitolarità;
- le Indicazioni prevedono **valutazione formativa e certificazione delle competenze**, ma tutto ciò è inconciliabile con la valutazione numerica;
- è giusto pensare all'introduzione di una **seconda lingua comunitaria** ma è necessario:
 - dotare le scuole delle necessarie risorse di organico;
 - invertire la tendenza alla riduzione del tempo scuola.

PER SAPERNE DI PIU'

[Parere positivo del CNPI sulle indicazioni nazionali](http://www.flcgil.it/@3894322) (www.flcgil.it/@3894322)

[Osservazioni e orientamenti della FLC CGIL sulle indicazioni nazionali](http://www.flcgil.it/@3893330) (www.flcgil.it/@3893330)

[Il contributo del coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia](http://www.flcgil.it/@3893004) (www.flcgil.it/@3893004)

2.5 La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel primo ciclo

I contenuti

La legge 169/08 ha prescritto il ritorno della valutazione numerica espressa in decimi nella scuola del primo ciclo, a partire dall'a.s. 2008/2009.

Il DPR 122/09 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

L'esito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno (Legge 169/08 art. 3 bis). All'esito dell'Esame di Stato concorrono, il voto di ammissione (denominato giudizio di idoneità) gli esiti delle prove scritte e orali, compresa la prova INVALSI. "Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. (DPR 122/09 art. 3 comma 6)".

Da molti anni la sola valutazione degli apprendimenti è considerata unanimemente insufficiente. Dalla necessità di descrivere analiticamente conoscenze, abilità, competenze acquisite dagli studenti, nasce e si sviluppa, a partire dal sistema della formazione professionale, il concetto di "certificazione delle competenze".

La descrizione e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sono effettuate al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in quest'ultimo caso accompagnate anche dalla valutazione in decimi (DPR 122/09 art. 8 comma 1).

Come prescritto dal regolamento sull'autonomia (DPR 275/99) e confermato da quello sulla valutazione (DPR 122/09 art. 8 comma 6), con Decreto del Ministro saranno adottati "i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione". A distanza di anni il decreto deve ancora essere emanato!

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli alunni con disabilità è riferita alle discipline e alle attività previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione possono essere differenziate in riferimento a quanto previsto dal PEI. Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo (DPR 122/09 art. 9)

Occorre ricordare inoltre che la Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i relativi provvedimenti applicativi intervengono anche sulle "modalità valutative che consentono all'alunno [...] di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto".

Le conseguenze

L'a.s. 2012/2013 sarà il quinto anno di applicazione delle "nuove" norme sulla valutazione. Il ritorno alla valutazione numerica, prevista dalla Legge 169/08 è una misura tutta ideologica. Contraddice e svuota di senso la certificazione delle competenze e si pone in

controtendenza con l'evoluzione dei sistemi valutativi degli apprendimenti e delle competenze.

Il ripristino del voto non è solo un fatto tecnico ma ha conseguenze sulla didattica e sulla natura stessa dell'insegnamento; definisce una didattica ed una pedagogia che inevitabilmente nel tempo altereranno il carattere formativo, orientativo, non selettivo della scuola di massa

Nonostante l'intero art. 8 del DPR 122/09 venga dedicato alla certificazione delle competenze, alle scuole del primo ciclo non viene data risposta ad alcune semplici domande: le competenze da certificare sono quelle disciplinari? Quelle definite nel "Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione" delle nuove "Indicazioni nazionali per il curricolo"? Come si concilia tale certificazione con la valutazione numerica?

L'esame di stato al termine del primo ciclo si è trasformato in un autentico terno al lotto: la diabolica combinazione tra ritorno al voto, prova INVALSI e medie aritmetiche ("il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5") ha accresciuto a dismisura il peso dell'esame rispetto al percorso scolastico e ha stravolto e distorto il senso e il valore della valutazione di questo esame, che tutto è tranne che l'applicazione di rigidi modelli matematici.

Le nostre indicazioni

Intorno alla valutazione in questi ultimi anni si è creata una situazione di grande confusione che non aiuta i processi di insegnamento/apprendimento. È bene perciò chiarire innanzitutto che qui ci occupiamo di valutazione degli alunni, la quale costituisce parte rilevante della funzione docente.

Il voto numerico, presentato come emblema della semplicità della comunicazione e come strumento di chiarezza, in realtà, nasconde una pedagogia "dell'indifferenza" alle particolari individualità dell'alunno.

Contro questa deriva è necessario che ogni istituzione scolastica, facendo leva sugli strumenti dell'autonomia scolastica, riprenda/continui ad avere come riferimenti inalienabili la programmazione, la collegialità, la centralità dell'allievo.

I consigli di classe sono chiamati a gestire con molta saggezza ed equilibrio queste "innovazioni" che, se attuate seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami. Bisogna evitare che la matematica dei numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica, che lo scrutinio si riduca al puro rito meccanico della dettatura dei voti.

A fronte dei "buchi" della normativa sulla certificazione delle competenze (mancanza di riferimenti su cosa certificare e di modelli di certificazione nazionali) va incrementata la pratica della programmazione collegiale delle attività orientate verso l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze trasversali.

Altra cosa è la rilevazione nazionale degli apprendimenti di cui si occupa l'INVALSI.

La FLC CGIL ha promosso un appello per chiedere che la prova nazionale InValSi non sia più parte integrante dell'esame di stato al termine del primo ciclo.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Istruzioni operative esami di stato I ciclo](mailto:www.flcgil.it/@3892944) (www.flcgil.it/@3892944)

[Eliminare la prova INVALSI dagli esami del I ciclo](mailto:www.flcgil.it/@3893326) (www.flcgil.it/@3893326)

[Osservazioni e orientamenti della FLC CGIL sulle indicazioni nazionali](mailto:www.flcgil.it/@3893330) (www.flcgil.it/@3893330)

Capitolo 3 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

A tre anni dal riordino della scuola secondaria di secondo grado possiamo avviare una prima analisi degli effetti di tale operazione e concludere che la cosiddetta riforma epocale dell'ex Ministro Gelmini non ha funzionato.

La necessità di riformare la scuola secondaria era fuori discussione. Ma ciò che è avvenuto di certo non risponde alle esigenze in campo. La fretta e una buona dose di sciatteria istituzionale hanno determinato la strage delle regole che presiedono alla definizione degli atti; i regolamenti sono entrati in vigore molti mesi dopo le iscrizioni, si è proseguito nonostante mancassero atti importanti quali quelli relativi alle classi di concorso e nonostante il parere contrario del CNPI; molti sono stati gli interventi caratterizzati da una palese illegittimità. Si sono buttate a mare le sperimentazioni senza una valutazione della bontà delle stesse. Sono stati eliminati gli istituti d'arte che, in un paese come il nostro, hanno invece rappresentato un legame tra tradizioni territoriali, scuola e mondo del lavoro.

Non si è adeguatamente pensato e ragionato sul coordinamento tra i cicli e tra istruzione secondaria e istruzione universitaria/mondo del lavoro.

Le ragioni di questo agire sono state essenzialmente di natura economica: la legge 133/2008, che ha stabilito la riduzione, quella sì epocale, degli organici docenti e ATA, aveva bisogno di adeguati strumenti e, conseguentemente, i regolamenti sulla secondaria sono stati piegati a tale fine. Gli interventi sulla secondaria rispondono ad una idea di scuola classista e neo gentiliana ben rappresentata dalla cesura tra i percorsi di istruzione (licei, tecnici, professionali). Dal loro insieme trapela la convinzione della minorità dei percorsi scolastici che si evidenzia nella possibilità di adempiere l'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione e nella possibilità di adempiere all'obbligo in apprendistato a partire dai 15 anni. Intervento, quest'ultimo, che spinge l'Italia in controtendenza rispetto a tutti gli altri paesi europei, i quali hanno aumentato e non diminuito l'istruzione obbligatoria.

Questa la premessa al documento presentato al Convegno del 29-30 maggio 2012 **"Parole nuove per la scuola secondaria di secondo grado"** dove la FLC ha ribadito la necessità di procedere ad una profonda revisione degli interventi messi in campo in questo importantissimo segmento dell'istruzione. Il documento integrale e i prestigiosi interventi sono rintracciabili al seguente [link](http://www.flcgil.it/@3892668) (www.flcgil.it/@3892668).

3.1 L'obbligo di istruzione e il diritto dovere

I contenuti

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che l'istruzione sia impartita per almeno dieci anni, che l'età per l'accesso al lavoro sia elevata da quindici a sedici anni e che, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'adempimento dell'obbligo di istruzione debba consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Il regolamento applicativo della legge del 2007, è stato emanato con il DM 139 del 22 agosto 2007. Successivamente la Legge 133/08 ha stabilito che l'obbligo di istruzione si possa assolvere anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale. I regolamenti di riordino della secondaria di II grado emanati nel giugno 2010, hanno declinato l'obbligo di istruzione in maniera assai differenziata tra Licei da una parte e Istituti Tecnici e Professionali dall'altra. La legge 183/10 ha previsto l'assolvimento "anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" a partire dai 15 anni, abbassando di fatto di un anno l'età di accesso al lavoro. Il Testo Unico sull'Apprendistato, D. Lgs. 167/11, ha precisato che l'obbligo di istruzione può essere assolto a partire dai quindici anni nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (apprendistato di primo livello). Il Miur, inoltre, ha stabilito con proprie disposizioni, duramente contestate dalla FLC CGIL, la possibilità di assolvere all'obbligo di istruzione anche mediante l'educazione parentale.

A completamento del quadro normativo il DM 9 del 27 gennaio 2010, diramato con la nota 1208 del 12 aprile, ha previsto che, dall'a.s. 2009/2010 e sino all'entrata in vigore delle norme di armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche, il modello di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo è compilato per tutti gli studenti e rilasciato su richiesta degli interessati. Ai diciottenni non scrutinati alla fine della seconda classe della scuola secondaria superiore viene rilasciata d'ufficio l'attestazione del proscioglimento dell'obbligo di istruzione.

Strettamente intrecciato con l'obbligo di istruzione è l'istituto del diritto dovere all'istruzione e alla formazione introdotto nell'ordinamento scolastico dalla Legge Moratti n. 53/03 e dal D.Lgs. 76/05. In particolare la legge 53/03: ha abrogato la Legge 9/99 che aveva elevato di un anno l'obbligo di istruzione; ha previsto una forma molto più "leggera" di obbligo definito diritto dovere all'istruzione e alla formazione; ha previsto che "la Repubblica" assicuri "a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"; ha stabilito che l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.

Il D.Lgs, 76/05 nel definire norme di settore più dettagliate, stabilisce le modalità riguardanti la graduale attuazione del diritto dovere nonché la gestione della fase transitoria. Tale fase si sarebbe conclusa al momento dell'adozione dei provvedimenti relativi al riordino della secondaria di II grado e alla messa a regime dei percorsi di leFP.

Per la CGIL e la FLC sono ormai maturi i tempi per il superamento del diritto dovere e per l'elevamento per tutti dell'obbligo di istruzione a 18 anni.

Le conseguenze

La possibilità di assolvere all'obbligo di istruzione anche nei sistemi regionali di formazione professionale o, a partire dai 15 anni, nell'apprendistato qualificante, produce una inaccettabile e precoce separazione tra adolescenti, che hanno invece ancora bisogno di una comune educazione culturale e civile di base, di condividere saperi e luoghi di

apprendimento per poter consapevolmente, dopo i 16 anni di età, fare scelte sul proprio futuro formativo che non siano determinate, pressoché unicamente, dalle condizioni culturali, sociali ed economiche di partenza.

Ulteriore separazione si produce all'interno dello stesso sistema di istruzione statale, ripartito in tre diversi e gerarchicamente sovraordinati canali, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali. Il complesso delle norme sulla scuola secondaria di secondo grado, introdotte dal Governo Berlusconi, ha fatto saltare l'ipotesi di costruzione di un biennio unitario entro il quale assolvere l'obbligo elevato, nonché l'ipotesi, avviata ai tempi del ministro Fioroni, circa l'equivalenza formativa e l'acquisizione di uno zoccolo comune di competenze culturali di cittadinanza. In tal modo rimarranno ai margini, se non addirittura esclusi da percorsi formativi di base, che andrebbero garantiti a tutti perché finalizzati alla costruzione di una coscienza civile comune, proprio i più deboli socialmente e culturalmente, cioè i giovani che di quei percorsi avrebbero maggiore bisogno.

Le nostre indicazioni

La rivendicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione e, di conseguenza, dell'età minima di accesso al lavoro, nell'ambito di percorsi caratterizzati da qualità dell'offerta formativa, pari dignità ed equivalenza formativa, unitarietà curricolare, è sempre stata una delle idee caratterizzanti dell'identità della CGIL Scuola prima e della FLC poi.

La complessità dei problemi che la scuola ha di fronte, pone a tutti gli operatori del settore, alla politica, ai sindacati, alle famiglie, la necessità di una nuova progettualità anche in tema di obbligo di istruzione. Per questo nella concreta pratica educativa è assolutamente indispensabile mettere in campo azioni finalizzate:

- a realizzare un forte raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo (continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione);
- a declinare, per tutte le tipologie di percorsi, i saperi e le conoscenze in riferimento agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza;
- a progettare interventi educativi che consentano di raggiungere sia gli obiettivi comuni per tutti, sia di coltivare le inclinazioni di ciascuno;
- a utilizzare in maniera intensiva ed estesa la didattica laboratoriale anche mediante un profondo ripensamento nell'uso e nella progettazione degli spazi "fisici" scolastici;
- a rafforzare le competenze pedagogico-didattiche e psico-relazionali dei docenti impegnati con studenti di questa fascia di età.

L'attività di ricerca-azione tesa ad attuare una pratica didattica finalizzata a garantire il successo scolastico e formativo dovrà stare insieme alla necessaria denuncia delle difficoltà e dei danni provocati dalle scelte governative. Vanno pertanto costruite alleanze con gli studenti ed i genitori, nonché con i soggetti istituzionali e sociali del territorio, perché la formazione di base delle nuove generazioni è un bene per e del paese, di cui la sola scuola, taglieggiata, non può portare da sola la responsabilità.

PER SAPERNE DI PIÙ

[La circolare sulle iscrizioni per il 2012/13 e i successivi chiarimenti](http://www.flcgil.it/@3888818) (www.flcgil.it/@3888818)

[Obbligo di Istruzione: il modello per la certificazione delle competenze](http://www.flcgil.it/@3870989) (www.flcgil.it/@3870989)

[I finanziamenti per il diritto-dovere](http://www.flcgil.it/@3888386) (www.flcgil.it/@3888386)

[Parole nuove per la scuola secondaria di II grado](http://www.flcgil.it/@3892668) (www.flcgil.it/@3892668)

FOCUS: apprendistato

Dopo le riforme che sono intervenute sull'apprendistato, dalla L.167/97 (pacchetto Treu) e Dlgs 276 /03, dal 25 ottobre 2011 è entrato formalmente in vigore il D.Lgs. 167/11 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247". (TUA). Un percorso di assestamento legislativo quello sull'apprendistato lungo e complicato che continua anche con quanto previsto nei commi 17,17,18 e 19 dell'art.1 della L.92/12 (Legge Fornero) appena approvata. Quello che è stato definito il "canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro." è di fatto, come è definito dall'art. 1 del TUA "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani" . Un contratto a causa mista che obbliga oltre al naturale scambio tra lavoro e retribuzione, il datore di lavoro a garantire un'adeguata formazione

Tre sono le tipologie di apprendistato: a) per la qualifica e per il diploma professionale; b) professionalizzante o contratto di mestiere; c) di alta formazione e ricerca.

Finalità delle varie forme di apprendistato sono:

- conseguimento di una qualifica professionale (triennale) o di un diploma professionale (quadriennale) previsti nei percorsi di istruzione e formazione Professionale (leFP) di cui al D. Lgs. 226/05;
- conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali;
- conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, di titoli rilasciati dagli istituti tecnici Superiori (ITS) e nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

I punti più delicati del TUA e di tutta la normativa successiva (accordi in Conferenza Stato-Regioni, accordi sindacali nazionali e locali, normativa regionale) sono i seguenti:

l'obbligo di istruzione, la consistenza in termini di ore della formazione, il tutor o referente aziendale, la "capacità formativa" delle imprese, la certificazione delle competenze.

L'art. 48 comma 8 della legge 183/10 e il TUA

prevedono che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale, a partire dai 15 anni. La FLC ha espresso la propria netta contrarietà rispetto a questa previsione, per i seguenti motivi:

- a normativa invariata sull'obbligo di istruzione si abbassa di fatto l'accesso al lavoro di un anno, da sedici a quindici anni. Infatti la Legge 296/06, art. 1 comma 622, stabilisce che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria e che l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni;
- l'abbassamento dell'età di accesso al lavoro va in netta controtendenza con quanto sta accadendo negli altri paesi europei (si veda quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 334/2010);
- la legge 296/2006 tra l'altro non è stata abrogata: questo quanto meno determina una contraddizione tra le due norme. Contraddizione che non è solo di natura giuridica, ma sostanziale e che rimanda al concetto di istruzione come definito nella nostra Costituzione. Tale concetto è cosa diversa dalla formazione impartita all'interno del contratto di apprendistato;
- si affermerebbe una presunta competenza formativa dell'impresa sugli adolescenti priva di qualsiasi fondamento.

Riguardo al monte ore, che in questa fase riguarda fundamentalmente l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, l'accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo sulla "regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale", prevede esplicitamente una monte ore formativo generico non inferiore a 400 ore e un'ulteriore formazione aziendale la cui erogazione è stabilita dai contratti collettivi di lavoro. Le 400 ore sono al netto degli eventuali riconoscimenti di crediti formativi per competenze già acquisite da parte di apprendisti di età superiore ai 18 anni. Mettendo insieme quindi le norme ne viene fuori che: 1) il monte ore annuo deve essere superiore a 400 ore; 2) solo per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni è

possibile prevedere riconoscimenti che comunque non possono far scendere il monte ore formativo annuo sotto le 400 ore; 3) a questo monte ore formativo occorre aggiungere l'ulteriore formazione aziendale evidentemente legato alle competenze di indirizzo.

Pertanto per la FLC CGIL il monte ore formativo di riferimento deve essere quello dell'ordinamento dell'IeFP (non meno di 990 annue) o, ancora meglio, quello dell'IeFP erogata dagli Istituti Professionali statali in regime di sussidiarietà (1056 ore annue più compresenze).

Il TUA prevede che la disciplina di questo contratto di lavoro sia rimessa ad appositi accordi sindacali nel rispetto di alcuni principi tra i quali quello dell'obbligo della presenza di un tutor o referente aziendale. È evidente che la presenza solo della figura del tutor o referente aziendale nell'ambito di percorsi in apprendistato finalizzati soprattutto all'acquisizione dei titoli di studio, rappresenta uno degli elementi di fortissima discontinuità rispetto al passato (basti pensare all'alternanza scuola/lavoro). Appare pertanto indispensabile anche per tali percorsi siano individuati livelli di qualità dei tutor validi su tutto il territorio nazionale da valorizzare, se necessario, nell'ambito dei profili professionali definiti contrattualmente per le varie categorie. Peraltro l'eventuale presenza di un tutor interno all'agenzia formativa non è vietato dal TUA e sicuramente darebbe migliori garanzie sulla qualità ed affidabilità dei percorsi.

Altro elemento rilevante è la discussione sulla capacità formativa dell'impresa. Nell'ambito dei percorsi finalizzati all'acquisizione di titoli di studio la discussione deve partire dalla constatazione che le Agenzie formative per poter erogare percorsi, ad esempio, di IeFP devono essere accreditate in base a specifici parametri di riferimento. È evidente che analoghi livelli di qualità validi su tutto il territorio nazionale devono essere posseduti dalle aziende che intendano attivare queste tipologie di contratti di apprendistato.

Riguardo alla certificazione delle competenze, sempre con riferimento all'apprendistato qualificante, occorre ricordare che rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale nonché quelli relativi alle competenze acquisite, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono definite dall'art. 20 del D.Lgs 226/05. Inoltre il medesimo D.lgs. stabilisce che: "Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale" (art. 1 comma 13). Per quanto detto appare del tutto evidente che la certificazione non potrà che essere rilasciata da un ente autorizzato a erogare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Inoltre, non appare legittima una certificazione rilasciata unicamente dall'impresa sia in forma singola che associata.

FOCUS: gli accordi stato-regioni sulla certificazione in apprendistato

Negli scorsi mesi sono stati sottoscritti due importanti Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni che riguardano l'apprendistato e che danno importanti indicazioni sulla questione della certificazione delle competenze.

Il primo Accordo è stato sottoscritto il **15 marzo 2012** e riguarda la "**regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**".

L'Accordo dopo aver indicato:

1. le qualifiche e i diplomi professionali che è possibile conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato (si tratta di quelli previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale);
2. gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base;
3. le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale;
4. gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali;

prevede che le modalità di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale nonché di quelli relativi alle competenze acquisite, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono definite dall'**art. 20 del D.Lgs 226/05**.

Questo richiamo è di grande rilievo rispetto al problema della certificazione delle competenze in quanto l'art. 20 prevede che:

- gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e degli esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi
- per il conseguimento della qualifica e del diploma sia necessario superare un apposito esame;
- nelle commissioni per gli esami sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti;
- le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino»;
- ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami sia necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Tenuto conto che occorre anche compilare appositi attestati definiti dall'Accordo del 27 luglio 2011 sulla messa a regime del sistema nazionale di IeFP, appare del tutto evidente che la certificazione non potrà che essere rilasciata da un ente autorizzato a erogare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Il secondo Accordo è stato sottoscritto il 19 aprile 2012 e riguarda la **definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato**. L'Accordo indica la cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.

Riguardo ai principi generali l'accordo afferma che:

- la certificazione è un atto pubblico;
- il carattere pubblico è garantito dall'Ente pubblico titolare: Stato, Regione, Provincia autonoma;
- un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale.

Inoltre l'Accordo, partendo dal glossario messo a punto dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale), adotta le definizioni di: Competenza, Convalida/validazione delle competenze, Certificazione delle competenze, Apprendimento formale, Apprendimento non formale, Apprendimento informale, Figura, Profilo.

Può essere oggetto di certificazione una competenza o un aggregato di competenze riferibili a parte di una figura/profilo. Ciò comporta che:

- 1) l'unità minima certificabile è un'intera competenza e non singole o aggregati di abilità o conoscenze;
- 2) è necessario che le figure/profili siano preliminarmente standardizzate in termini di competenze;
- 3) è necessario disporre di uno standard di riferimento per la certificazione delle competenze;
- 4) gli standard siano previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale;
- 5) gli standard devono far riferimento a competenze di base e a competenze

- tecnico professionali;
- 6) gli standard debbano essere pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica

L'accordo, inoltre, definisce il processo e le procedure di certificazione nonché i requisiti minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati alla certificazione, indica gli elementi minimi che devono essere presenti nel certificato/attestato e le modalità di registrazione sul Libretto formativo del cittadino.

L'Accordo del 19 aprile 2012 rappresenta un importante tassello nel processo di progettazione e avvio del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze. Tuttavia poiché esso è il risultato di un complesso equilibrio istituzionale, non mancano aspetti parzialmente o totalmente non condivisibili. In particolare non vi sono indicazioni sulle modalità di "tenuta" nazionale dei sistemi di certificazione regionali. Questo punto è particolarmente rilevante: infatti o la creazione di tale sistema si accompagna alla contemporanea definizione di organismi nazionali di monitoraggio e verifica o tutto quanto scritto nell'Accordo rischia di essere

privo di valore.

Questo timore è fortemente alimentato dal fatto che non vi è alcun riferimento alle risorse finanziarie per la creazione e la messa a regime del sistema nazionale di certificazione.

La cosa è particolarmente evidente se si affronta uno dei temi più delicati dell'Accordo: quello della convalida/validazione delle competenze in contesti non formali e informali. Come è noto l'Unione Europea da anni promuove la prospettiva di valorizzare e rendere spendibili gli apprendimenti non formali e informali (*Validation of non formal and informal learning*). In alcuni paesi europei i sistemi e i modelli di validazione hanno precise regolazioni finalizzate a tutelare gli utenti. In Italia invece non c'è nulla di tutto questo, ma solo una miriade di esperienze con modalità, metodologie, tipologie di validazione assai diverse. È evidente che solo adeguati investimenti possono rendere l'operazione credibile. In caso contrario il rischio è quello della definizione di norme importanti e molto stringenti sulla carta ma prive di qualsiasi possibilità di essere concretamente applicabili.

3.2 I Licei

I contenuti

L'anno scolastico 2012/2013 è il terzo anno di applicazione del riordino del segmento liceale nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

L'assetto ordinamentale è definito dalle seguenti norme:

- la Legge 53/03 e DLgs. 226/05 che disegnano il 2° ciclo del sistema educativo costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), di competenza regionale
- il DPR 89/10, regolamento di riordino dei Licei in applicazione dell'art. 64 della Legge 133/08.

Per la costruzione del curricolo le norme di riferimento sono:

- l'allegato A del DLgs. 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- l'allegato A del DPR 89/10 che definisce il PECUP per il sistema liceale;
- gli allegati B, C, D, E, F e G del DPR 89/10 che definiscono i piani di studio delle varie tipologie di liceo;
- il DM 211/10 che definisce le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali".

Il DPR 89/10 prevede 6 tipologie di licei: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane. In realtà tra opzioni, sezioni, indirizzi (6 per i Licei Artistici), sub indirizzi (nell'indirizzo Design del Liceo Artistico se contano almeno sette) non previsti del Regolamento ma di fatto funzionanti, **il Liceo sportivo che sarà attivato nel 2013/14**, i Licei sono molti di più.

Per impostazione oraria e disciplinare l'area comune tra i diversi licei, anche per i bienni iniziali, è sostanzialmente inesistente. La quota di autonomia rimessa alle istituzioni è pari al 20% per il primo biennio e il quinto anno, al 30 % per il secondo biennio. Inoltre ciascuna disciplina non può essere ridotta per più di un terzo nell'arco dei cinque anni e non possono essere soppresse le discipline previste per l'ultimo anno. A differenza del passato l'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti.

Il latino è previsto nei licei classico, scientifico, delle scienze umane e nei primi due anni del linguistico. In tutti i licei è previsto nell'ultimo anno (dal terzo anno per il liceo linguistico) anche l'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese (CLIL).

Le conseguenze

Il primo elemento immediatamente rilevabile del Regolamento di riordino (DPR 89/10) è la forte riduzione dell'orario settimanale delle lezioni che, insieme alle norme sulla costituzione delle classi, alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, alla scomparsa della figura del docente di laboratorio, svela il carattere economico e non pedagogico di queste misure. Gli effetti della forte riduzione dell'orario stanno pesando soprattutto nei licei che adottavano sperimentazioni. Le riduzioni si attueranno progressivamente negli anni successivi fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti.

Il secondo elemento è rappresentato dall'impianto didattico dei Licei desumibile oltre che dal Regolamento di riordino, dalle "Indicazioni Nazionali" emanate con DM 211/10.

Inoltre la concreta attuazione del riordino sta evidenziando, l'incapacità di saper governare le stesse innovazioni introdotte dal DPR 89/10:

- l'avvio della **CLIL** nel **Liceo Linguistico per l'a.s. 2012/13** avviene in una situazione che definire caotica è un puro eufemismo: enormi problemi riguardo alla formazione del personale dedicato, nessuna certezza se la scelta dell'insegnamento è annuale o pluriennale, silenzio assoluto su eventuali conseguenze sull'organico d'istituto e sulla mobilità in entrata;
- nel liceo artistico il mancato governo del Laboratorio Artistico del biennio con carattere orientativo rispetto agli indirizzi e sub-indirizzi del triennio, sta creando grandi problemi di tenuta dell'identità degli istituti;
- nel Liceo scientifico e, soprattutto, nell'opzione "Scienze applicate" emergono tutti i danni determinati dalla sciagurata scelta di eliminare le attività di laboratorio.

Per l'unica vera novità, il **Liceo Musicale e Coreutico**, l'attivazione delle sezioni musicali, ad oggi 74, e delle sezioni coreutiche, 14, è avvenuta con modalità caotiche e spesso poco trasparenti. Modalità che rischiano di ripetersi per il previsto avvio, per l'a.s. 2013/14, dei cento Licei sportivi, uno per ciascuna delle attuali province, nell'ambito di altrettanti licei scientifici. Le elezioni politiche che dovrebbero svolgersi nella primavera 2013 potrebbero ulteriormente aggravare la situazione.

Le nostre indicazioni

Occorre sfruttare le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia, peraltro continuamente evocata dal Miur, per soddisfare la duplice esigenza di garantire un'offerta formativa dignitosa dal punto di vista della qualità e quella di denunciare e rendere espliciti i danni prodotti dalla politica di taglio perseguita dal Governo contro la scuola pubblica. In particolare:

- realizzare un forte raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo (continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione);
- declinare le discipline, soprattutto del primo biennio, in relazione agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza;
- progettare gli interventi educativi in relazione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite nel 2006 dalla Commissione Europea richiamate dal DPR 89/10 ma che non hanno avuto alcun riflesso nella elaborazione delle "Indicazioni Nazionali";
- avviare una metodologia di apprendimento attivo, di tipo laboratoriale anche finalizzata alla riduzione della divaricazione con tecnici e professionali parallela alla divaricazione conoscenze/competenze anche attraverso una maggiore diffusione dell'alternanza scuola/lavoro;
- valorizzare la discussione nei collegi e la collegialità delle decisioni;
- sviluppare al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di costruzione di reti, soprattutto da parte di scuole già interessate da sperimentazioni parziali o globali, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori **precari** vanno rifiutati orari e prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Parole nuove per la scuola secondaria di II grado](http://www.flcgil.it/@3892668) (www.flcgil.it/@3892668)

[La mappa digitale del II ciclo del sistema educativo](http://www.flcgil.it/@3888442) (www.flcgil.it/@3888442)

[Scheda FLC CGIL Autonomia e flessibilità](http://www.flcgil.it/@3889362) (www.flcgil.it/@3889362)

[Liceo sportivo: arroganza da record](http://www.flcgil.it/@3886599) (www.flcgil.it/@3886599)

3.3 Gli Istituti Tecnici

I contenuti

L'anno scolastico 2012/2013 è il terzo anno di applicazione del riordino degli istituti tecnici nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Le norme di riferimento sono:

- la Legge 53/03 e DLgs. 226/05 che disegnano il 2° ciclo del sistema educativo costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), di competenza regionale;
- il DPR 88/10 che definisce l'assetto ordinamentale degli istituti tecnici;
- il Decreto Interministeriali del 24 aprile 2012 sul repertorio delle opzioni del triennio

Per la **costruzione del curriculum** le norme di riferimento sono:

- l'allegato A del DLgs. 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- l'allegato A del DPR 88/10 che definisce il PECUP degli istituti tecnici;
- gli allegati B, B1, B2, C e da C1 a C9 del DPR 88/10 che definiscono anche i piani di studio delle varie tipologie di percorsi;
- le Direttive n. 57 del 15 luglio 2010 (primo biennio) e n. 4 del 16 gennaio 2012 (triennio) con le quali sono state emanate le Linee guida finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze;
- i "profili" dello studente per ciascuna opzione del triennio definiti nel D.I. 24 aprile 2012;
- la Direttiva n. 69 dell'1° agosto 2012, in corso di registrazione, con le quali sono state emanate le schede disciplinari delle opzioni.

Le conseguenze

Il primo elemento immediatamente rilevabile dalle norme di riordino è la **forte riduzione dell'orario curricolare, che unito alla riduzione media del 30% delle attività di laboratorio** rispetto al precedente ordinamento, all'aumento del numero di alunni per classe, ed alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, svela il carattere eminentemente economico dell'intervento normativo voluto dai ministri Tremonti-Gelmini che, al di là di vuoti slogan propagandistici, vanno nella direzione opposta ad una vera politica di rilancio dell'istruzione tecnica.

Il secondo elemento è la forte **differenziazione/divaricazione, soprattutto nel primo biennio**, dell'area comune con i licei che codifica, anche normativamente, la strutturazione gerarchica dei percorsi nell'ambito del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione.

Il terzo elemento è la constatazione che nonostante la Direttiva 57/10, Linee guida primo biennio, parli spesso di area comune, la stessa si riduce agli insegnamenti generali. Perfino tra le varie articolazioni degli indirizzi del settore tecnologico già in seconda classe è previsto un insegnamento specifico legato all'articolazione, che in sostanza viene scelta già al momento dell'iscrizione. Di conseguenza non saranno possibili passaggi agevolati da un percorso all'altro e si creeranno così occasioni per la dispersione.

Il quarto elemento è rappresentato dall'impianto sia didattico che culturale definito dalla Linee guida. Il riferimento al quadro normativo dell'Unione Europea; i richiami alla necessità di una forte integrazione tra cultura umanistica, scientifica e tecnologica; l'attenzione al problema della continuità con il primo ciclo di istruzione; i richiami continui al Regolamento sull'obbligo di istruzione e agli Assi culturali; le raccomandazioni alla pratica

della didattica laboratoriale, alla progettazione per competenze e, più in generale, agli aspetti didattici trasversali costituiscono un positivo avanzamento rispetto alle pulsioni centralistiche ed arretrate ben rappresentate dalle Indicazioni per i Licei, ma pongono le Linee guida in situazione di grande ambiguità anche organizzativa rispetto al contesto normativo. In altre parole emerge un forte iato tra la dimensione teorica, condivisibile, e la dimensione reale di forti riduzioni, che ne pregiudicano pesantemente la fattibilità. Da un lato, infatti, la effettiva praticabilità di queste Linee guida appare assai dubbia, visti i tagli di personale, la riduzione dei laboratori, la divaricazione rispetto alle Indicazioni nazionali dei Licei, la sostanziale "neutralizzazione" della normativa sull'obbligo di istruzione. Dall'altro, dato il loro carattere indicativo e non prescrittivo, esse possono rappresentare, coniugate con la normativa sull'autonomia un utile strumento per combattere la deriva conservatrice della politica scolastica degli ultimi anni. Occorre, infine, aggiungere che sono mancate robuste misure di accompagnamento per l'implementazione delle Linee guida nella concreta pratica didattica. Questo aspetto insieme allo scarso coinvolgimento delle scuole, anche nella prospettiva di un lavoro incessante di revisione, rischiano di rendere le pur positive indicazioni delle Linee guida, lettera morta.

Le nostre indicazioni

In una situazione così complessa ed anche molto confusa, dati gli intollerabili tagli orari e disciplinari su tutte le classi, vanno sfruttate le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia, peraltro continuamente evocata dal Miur, per soddisfare la duplice esigenza di **garantire un'offerta formativa dignitosa** dal punto di vista della qualità e quella di denunciare e **rendere espliciti i danni** prodotti dalla politica di taglio perseguita contro la scuola pubblica.

Il carattere indicativo e non prescrittivo delle Linee guida specifiche può costituire un utile supporto nella difficile ricerca di un equilibrio.

Sarebbe opportuno che il Collegio docenti programmasse specifiche attività di formazione finalizzate al sostegno dei docenti, messi duramente alla prova dai tagli e facilmente esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento

A fronte del rischio di smantellamento del sistema nazionale di istruzione tecnica e delle difficoltà a garantire un'offerta formativa di qualità potrebbe risultare utile incrementare la **pratica della programmazione collegiale** delle attività, soprattutto nel biennio, in modo da utilizzare al meglio gli angusti spazi previsti per l'ordinaria attività scolastica. È preferibile una pratica didattica attiva in sostituzione della modalità frontale, in modo da facilitare il protagonismo degli studenti, anche per contrastare i fenomeni di dispersione e di insuccesso, particolarmente diffusi in questa tipologia di istituti.

Così come sarebbe opportuno che le scuole sviluppassero al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di **costruzione di reti**, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, in particolare per quanto attiene all'uso dei laboratori.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori **precari**, vanno rifiutati orari e prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Parole nuove per la scuola secondaria di II grado](http://www.flcgil.it/@3892668) (www.flcgil.it/@3892668)

[La mappa digitale del II ciclo del sistema educativo](http://www.flcgil.it/@3888442) (www.flcgil.it/@3888442)

[Scheda FLC CGIL Autonomia e flessibilità](http://www.flcgil.it/@3889362) (www.flcgil.it/@3889362)

FOCUS: indirizzi, articolazioni, opzioni degli istituti tecnici

Il DPR 88/10 prevede che i percorsi degli istituti tecnici facciano riferimento a due macro settori: economico e tecnologico. Ogni settore è a sua volta diviso in indirizzi: due per l'economico (amministrazione, finanza e marketing; turismo), nove per il tecnologico (meccanica, mecatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; sistema moda; agraria, agroalimentare e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio). Vari indirizzi prevedono ulteriori articolazioni. Con l'avvio nell'a.s. 2012/13 delle classi terze, tutti gli indirizzi e relative articolazioni diventano effettivamente visibili. Non a caso il Miur nell'annuale nota sulle "classi di concorso atipiche" ha reso noto i codici di tutti i percorsi di studio.

In applicazione del Regolamento di riordino degli istituti tecnici, è stato predisposto, con il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012, il repertorio delle opzioni in cui articolare ulteriormente le aree di indirizzo del triennio. Il repertorio, periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonché a seguito di specifico monitoraggio previsto dal Regolamento di riordino, prevede dieci opzioni. Il medesimo DI regola anche il percorso per il conseguimento della specializzazione in "Enotecnico" (allegato B11), attraverso la frequenza di un sesto anno dell'indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia". Non è chiaro se tale sesto anno potrà essere attivato solo negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia confluiti nei nuovi percorsi, come previsto dall'art. 8 comma 1 DPR 88/10, oppure potrà essere attivato anche negli

indirizzi istituiti ex novo, come sembrerebbe, invece, dalla lettura del decreto del 24 aprile 2012.

Facendo la somma tra indirizzi, articolazioni e opzioni i percorsi sono in totale ben 34.

I "nuovi" istituti tecnici hanno un orario settimanale di 32 ore di lezione: nel primo biennio sono previste 660 ore per l'area d'istruzione generale e 396 ore per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno 495 ore sono dedicate all'area d'istruzione generale e 561 ore all'area d'indirizzo. Il percorso didattico degli istituti tecnici è strutturato in due bienni e un quinto anno che si conclude con l'esame di Stato. Il diploma è titolo necessario per l'iscrizione all'Università e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20% "sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa." Nell'ambito del primo biennio e del successivo triennio non è possibile ridurre più del 20% ciascuna disciplina prevista dal piano di studi. A differenza del passato l'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti.

Con l'emanazione del decreto sulle opzioni è stato chiarito che gli spazi di flessibilità, pari al 30% per il secondo biennio, al 35% per il quinto anno, non sono a disposizione delle singole istituzioni scolastiche, ma sono utilizzabili esclusivamente a livello nazionale per la definizione del repertorio delle opzioni.

Nell'a.s. 2012/2013, le classi prime, seconde e terze attueranno il nuovo ordinamento, mentre per le classi successive è stata imposta la riduzione del quadro orario a 32h settimanali, fermi restando gli attuali ordinamenti.

È prevista la possibilità di:

- costituire un comitato tecnico/scientifico - composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico, con "funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità";
- articolare il Collegio dei docenti in Dipartimenti per il sostegno alla

didattica e alla progettazione formativa;

- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa.

3.4 Gli Istituti Professionali

I contenuti

L'anno scolastico 2012/2013 è il terzo anno di applicazione del riordino degli istituti professionali nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Le norme di riferimento sono:

- la Legge 53/03 e DLgs. 226/05 che disegnano il 2° ciclo del sistema educativo costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), di competenza regionale;
- il DPR 87/10 che definisce l'assetto ordinamentale degli istituti tecnici;
- il Decreto Interministeriali del 24 aprile 2012 sul repertorio delle opzioni del triennio.

Per la **costruzione del curriculum** le norme di riferimento sono:

- l'allegato A del DLgs. 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione;
- l'allegato A del DPR 87/10 che definisce il PECUP degli istituti tecnici;
- gli allegati B, B1, B2, B3, B4, C, C1 e C2 del DPR 87/10 che definiscono anche i piani di studio delle varie tipologie di percorsi;
- le Direttive n. 65 del 28 luglio 2010 (primo biennio) e n. 5 del 16 gennaio 2012 (triennio) con le quali sono state emanate le Linee guida finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze;
- i "profili" dello studente per ciascuna opzione del triennio definiti nel DI 24 aprile 2012;
- la Direttiva n. 70 dell'1° agosto 2012, in corso di registrazione, con le quali sono state emanate le schede disciplinari delle opzioni.

In base ad una serie di accordi e intese sottoscritte in sede di Conferenza Stato e Regioni e Conferenza Unificata, gli Istituti professionali possono erogare, in regime di sussidiarietà ed a partire dall'a.s. 2011/2012, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di esclusiva competenza regionale, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche professionali triennali e, in alcune regioni, del diploma quadriennale di tecnico. Per l'attivazione di questi percorsi gli istituti professionali utilizzano gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dal DPR 87/10.

Occorre ricordare che per l'a.s. **2012/13 i diplomi triennali di qualifica**, per l'ultima volta, saranno rilasciati dagli istituti professionali secondo il previgente ordinamento, in "regime surrogatorio".

Le conseguenze

Il primo elemento immediatamente rilevabile dalle norme di riordino è la **forte riduzione dell'orario curricolare, che unito alla riduzione delle attività di laboratorio oltre il 30%**, all'aumento del numero di alunni per classe, ed alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, svela il carattere eminentemente economico dell'intervento normativo voluto dai ministri Tremonti-Gelmini che, al di là di vuoti slogan propagandistici, vanno nella direzione opposta ad una vera politica di rilancio dell'istruzione tecnico-professionale.

Il secondo elemento è la forte differenziazione/divaricazione, soprattutto nel primo biennio, dell'area comune con i licei che codifica, anche normativamente, la strutturazione

gerarchica dei percorsi nell'ambito del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione. Il terzo elemento è rappresentato dall'avvio del sistema nazionale di leFP, dalla contestuale fine del regime surrogatorio e dal passaggio alle regioni della competenza esclusiva in tema di qualifiche e diplomi professionali, che pone problemi di grande rilievo riguardo all'identità e alla "mission" dei percorsi quinquennali e degli stessi istituti professionali. Infatti l'avvio in regime sussidiario dei percorsi leFP creerà relazioni sempre più forti tra questi istituti e le Regioni e sempre più deboli con lo Stato con conseguenze a breve-medio termine imprevedibili.

Il quarto elemento è rappresentato dall'impianto sia didattico che culturale definito dalla Linee guida. Il carattere provvisorio e transitorio di queste Linee guida è l'aspetto che appare con immediatezza. Provvisorietà e transitorietà sono legate principalmente alla progressiva messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale ed in particolare all'effettivo esercizio delle competenze esclusive in materia di qualifiche e diplomi professionali delle Regioni. In ogni caso il riferimento al quadro normativo dell'Unione Europea; i richiami alla necessità di una forte integrazione tra area generale e area di indirizzo; l'attenzione al problema della continuità con il primo ciclo di istruzione; i richiami continui al Regolamento sull'obbligo di istruzione e agli Assi culturali; le raccomandazioni alla pratica della didattica laboratoriale, alla progettazione per competenze e, più in generale, agli aspetti didattici trasversali costituiscono un positivo avanzamento rispetto alle pulsioni centralistiche ed arretrate ben rappresentate dalle Indicazioni per i Licei, ma pongono il documento in situazione di grande ambiguità anche organizzativa rispetto al contesto normativo. In altre parole emerge un forte iato tra la dimensione teorica, condivisibile, e la dimensione reale di forti riduzioni che ne pregiudicano pesantemente la fattibilità. Occorre, infine, aggiungere che sono mancate robuste misure di accompagnamento per l'implementazione delle Linee guida nella concreta pratica didattica. Questo aspetto insieme allo scarso coinvolgimento delle scuole, anche nella prospettiva di un lavoro incessante di revisione, rischiano di rendere le pur positive indicazioni delle Linee guida, lettera morta.

Le nostre indicazioni

Nella presa d'atto di un presente alquanto problematico e nella ricerca di un equilibrio che salvaguardi al massimo possibile la **qualità dell'offerta formativa**, i docenti possono richiamarsi ai contenuti delle Linee Guida specifiche che non a caso il Miur ha emanato con un forte carattere indicativo e non prescrittivo.

Da questo punto di vista vanno sfruttate le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia, peraltro continuamente evocata dal Miur, facendo nel contempo emergere le criticità causate dai tagli e dalla testardaggine del precedente Governo a far partire il nuovo ordinamento a tutti i costi, senza tenere in alcun conto l'esigenza di garantire una buona e quindi certa offerta formativa.

Risulterebbe utile incrementare la pratica della **programmazione collegiale delle attività**, soprattutto nel biennio, e preferibile una pratica didattica attiva in sostituzione della modalità frontale, in modo da facilitare il protagonismo degli studenti, anche per contrastare i fenomeni di dispersione e di insuccesso, particolarmente diffusi in questa tipologia di istituti.

Così come andrebbe sviluppata al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di **costruzione di reti**, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, in particolare per quanto attiene all'uso dei laboratori. Sarebbe opportuno che il Collegio docenti programmasse specifiche attività di formazione finalizzate al sostegno dei docenti, messi duramente alla prova nell'esercizio della loro professionalità e facilmente

esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento.

Anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori **precari**, vanno rifiutati orari e prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Parole nuove per la scuola secondaria di II grado](http://www.flcgil.it/@3892668) (www.flcgil.it/@3892668)

[La mappa digitale del II ciclo del sistema educativo](http://www.flcgil.it/@3888442) (www.flcgil.it/@3888442)

[Scheda FLC CGIL Autonomia e flessibilità](http://www.flcgil.it/@3889362) (www.flcgil.it/@3889362)

FOCUS: indirizzi, articolazioni, opzioni degli istituti professionali

Il DPR 87/10 prevede che i percorsi degli istituti professionali facciano riferimento a due macro settori: servizi e industria e artigianato. Ogni settore è a sua volta diviso in indirizzi: quattro per i servizi (Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; Servizi socio-sanitari; Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; Servizi commerciali) e due per industria e artigianato (Produzioni industriali ed artigianali; Manutenzione e assistenza tecnica). Vari indirizzi prevedono ulteriori articolazioni, mentre le Linee guida del triennio prevedono la possibilità di attivare alcuni specifici "ambiti". Ad esempio nell'indirizzo "Servizi commerciali" gli ambiti sono: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione

Con l'avvio nell'a.s. 2012/13 delle classi terze, tutti gli indirizzi e relative articolazioni diventano effettivamente visibili. Non a caso il Miur nell'annuale nota sulle "classi di concorso atipiche" ha reso noto i codici di tutti i percorsi di studio.

In applicazione del Regolamento di riordino degli istituti professionali, è stato predisposto, con il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012, il repertorio delle opzioni in cui articolare ulteriormente le aree di indirizzo del triennio. Il repertorio, periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonché a seguito di specifico monitoraggio previsto dal Regolamento di riordino, prevede dieci opzioni. In realtà alcune opzioni, ad esempio "Produzioni artigianali del territorio", "Manutenzione dei mezzi di trasporto", racchiudono un numero imprevedibile di "sub-opzioni".

Facendo la somma tra indirizzi, articolazioni e opzioni i percorsi sono in totale ben 21.

I nuovi istituti professionali hanno un orario settimanale di 32 ore di lezione: nel primo biennio sono previste 660 ore per l'area d'istruzione generale e 396 ore per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno 495 ore sono dedicate all'area d'istruzione generale e 561 ore all'area d'indirizzo.

Il percorso didattico è strutturato in due bienni e in un quinto anno che si conclude con

l'esame di Stato. Il diploma è titolo necessario per l'iscrizione all'Università e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 20% "sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa." Nell'ambito del primo biennio e del successivo triennio non è possibile ridurre più del 20% ciascuna disciplina prevista dal piano di studi. A differenza del passato l'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti. Con l'emanazione del decreto sulle opzioni è stato chiarito che gli spazi di flessibilità, pari al 35% per il secondo biennio, al 40% per il quinto anno, non sono a disposizione delle singole istituzioni scolastiche, ma sono utilizzabili esclusivamente a livello nazionale per la definizione del repertorio delle opzioni. Tuttavia non mancano le contraddizioni: la scheda introduttiva delle Linee guida del triennio dell'indirizzo "Servizi commerciali" prevede l'utilizzo degli spazi di flessibilità in riferimento agli ambiti precedentemente citati e "per adeguare l'offerta formativa alle esigenze del territorio sulla base delle esperienze maturate e delle risorse professionali disponibili".

In caso di attivazione di percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) gli istituti possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio per una percentuale non superiore al 25%.

Nell'a.s. 2012/2013, le classi prime, seconde e terze attueranno il nuovo ordinamento. Per le quarte e le quinte l'area professionalizzante è sostituita con 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro

È prevista la possibilità di:

- costituire un comitato tecnico/scientifico - composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico";
- articolare il Collegio dei docenti in Dipartimenti;
- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

FOCUS: i percorsi di istruzione e formazione professionale

La Legge 53/03 prevede che il 2° ciclo del sistema educativo sia costituito dal sistema di istruzione (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali queste ultime due tipologie reintrodotte con la Legge 40/07), di competenza statale, e dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (leFP), di competenza regionale.

Il Capo III del DLgs 226/05 definisce una serie di livelli essenziali inerenti i percorsi di leFP ed in particolare definisce i titoli di studio che tali percorsi possono erogare: le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali. Il medesimo decreto demanda a successivi accordi in Conferenza Stato Regioni e in Conferenza Unificata la concreta attivazione di questo segmento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In attesa di questi atti gli istituti professionali statali hanno continuato a rilasciare, in regime surrogatorio, le qualifiche professionali.

Gli accordi del 2010, 2011 e 2012

Il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato Regioni viene sottoscritto l'accordo che ha definito le modalità di avvio del primo anno dei percorsi di leFP e, in prima applicazione, il Repertorio nazionale delle figure professionali relativo a 21 qualifiche professionali e a 21 diplomi professionali. Tale accordo se, da una parte, metteva ordine nel caotico campo degli ordinamenti regionali delle qualifiche, dall'altra, prevedeva l'emanazione, da parte di ogni Regione, di una serie di disposizioni attuative. Poiché quasi nessuna regione ha legiferato, gli istituti professionali statali anche per l'a.s. 2010/2011 hanno attivato, in "regime surrogatorio", i percorsi di qualifica triennale secondo il previgente ordinamento.

Ciò significa che per l'a.s. 2012/13 i diplomi triennali di qualifica saranno rilasciati, per l'ultima volta, secondo il previgente ordinamento appunto in "regime surrogatorio". Il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza Unificata viene sottoscritta una ulteriore intesa che prevede che gli istituti professionali, in regime sussidiario, previo accordo tra ciascuna Regione e il competente Ufficio Scolastico Regionale, possano rilasciare le qualifiche e i diplomi tecnici, mediante la definizione di due distinti percorsi che si intrecciano con i percorsi ordinamentali statali.

Questo compromesso è stato raggiunto sulla base di una duplice consapevolezza:

- la maggior parte delle regioni non è in grado, né ha risorse, per attivare autonomi percorsi di leFP ai sensi dell'accordo del 29 aprile 2010;
- lo Stato centrale non ha le risorse da trasferire alle regioni per attivare l'leFP a regime.

L'esito è il seguente: le regioni ottengono il risultato di attivare comunque i percorsi di leFP definiti dagli accordi e dalle programmazioni territoriali, lo Stato ottiene il risultato che l'leFP parte su tutto il territorio nazionale a costo zero. Inoltre, mediante tabelle di corrispondenza, diventano spendibili le qualifiche acquisite in base al previgente ordinamento.

Tra gennaio e maggio 2011 sono state sottoscritte le intese in tutte le regioni, che hanno consentito a partire dall'a.s. 2011/2012, seppure in maniera un po' zoppicante, l'avvio dei percorsi di leFP su tutto il territorio nazionale.

Il 27 luglio 2011 sono stati sottoscritti altri due Accordi che riguardano l'leFP.

L'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni riguarda gli atti necessari "per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226". Tra l'altro in base a tale accordo:

- vengono messi a regime, a partire dall'a.s. 2011/2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale;
- viene istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale costituito da "figure nazionali" di differente livello;
- sono adottati i modelli e relative note di compilazione per l'attestato di qualifica professionale e per il diploma professionale.

L'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata riguarda, invece, la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al DLgs. 226/05.

Il 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto un ulteriore accordo in Conferenza Stato-Regioni che ha istituito un'altra qualifica professionale, la ventiduesima, riferita alla figura di "Operatore del mare e delle acque interne", e ha ridefinito la figura di operatore del benessere con due indirizzi: "Acconciatura" ed "Estetica".

In questo proliferare di accordi ed intese si impone come una necessità non più rinviabile quella di un coordinamento con i regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali. Non a caso su questo aspetto sono intervenute due disposizioni legislative:

- Decreto Legge 98/11, convertito nella Legge 111/11 che, all'art. 19 comma 16, prevede l'adozione, entro 12 mesi, di un apposito decreto finalizzato a "garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale" con le "intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore";

- Decreto Legge 5/12, cosiddetto di "semplificazione", convertito nella Legge 35/12, che all'art. 52 comma 1 prevede l'adozione di Linee guida finalizzate, tra l'altro, "a realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni.

La difficoltà nell'emanazione delle disposizioni di dettaglio è determinata essenzialmente da uno scontro sulle competenze tra Stato e Regioni. Occorre infatti ricordare che l'IeFP, pur essendo materia di competenza esclusiva delle Regioni, va a innestarsi su aspetti, quali l'obbligo di istruzione e il valore legale del titolo di studio, che sono invece competenze specifiche dello Stato centrale.

Nel mese di giugno 2011 CGIL e FLC congiuntamente hanno inviato al ministro dell'epoca, Gelmini, e alla Conferenza Unificata un documento nel quale è stata illustrata la posizione riguardo ai percorsi regionali di IeFP.

3.5 La valutazione nella secondaria di II grado

I contenuti

Negli ultimi quattro anni sono state introdotte una serie di novità:

- la restaurazione del voto in condotta e il suo calcolo nella media dei voti (Legge 169/08). Il voto in condotta (ufficialmente in "comportamento") inferiore al sei produce, anche da solo, la bocciatura, misura mai prevista prima (in passato si veniva rimandati in tutte le materie);
- la bocciatura anche con una sola insufficienza (Legge 169/08). È opportuno ricordare che ai sensi della normativa sui cosiddetti "corsi di recupero" una insufficienza in una o più discipline a giugno produce la sospensione e il rinvio del giudizio in uno scrutinio finale, previo accertamento del recupero, entro l'inizio dell'anno successivo;
- la non ammissione all'Esame di Stato anche con una sola insufficienza (DPR 122/09). Si tratta di una assoluta novità rispetto al passato. In origine si veniva ammessi anche con la media del cinque. Poi l'ammissione fu abolita nel 1997, fu restaurata nel 2007, prevedendo che a partire dal 2009 occorresse anche la media del sei;
- la non partecipazione del docente di attività alternative (a differenza di quello dell'IRC) allo scrutinio (DPR 122/09). Questa anomalia è stata parzialmente sanata nelle classi del triennio anche grazie all'azione della FLC. Infatti l'OM 41/12 sugli Esami del II ciclo specifica che sia gli insegnanti IRC che quelli delle attività formative alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni sull'attribuzione del credito scolastico (Art. 8 commi 13 e 14) che, come è noto, si calcola sulla media dei voti degli ultimi tre anni. Il problema invece rimane per il primo biennio in quanto l'art. 4 comma 1 del DPR 122/09 prevede che i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscano preventivamente ai docenti della classe solamente elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno;
- la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni (Art. 14 comma 7 del DPR 122/09). A tal proposito la CM n. 20 del 4 marzo 2011 chiarisce che il monte ore annuale è quello complessivo e non quello delle singole discipline; che l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della secondaria di I e II grado; che rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun alunno tutte le attività oggetto di formale valutazione; che è improprio il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle singole regioni; elenca poi le situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale.

La CM 94/11 ha fornito indicazioni operative alle istituzioni scolastiche per la valutazione periodica degli apprendimenti per le classi coinvolte nel riordino della secondaria di II grado: per il 2011/12 le classi prime, seconde. In particolare, allegate alla circolare vi sono tre tabelle, per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, nelle quali vengono indicate, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline afferenti al medesimo insegnamento, le tipologie di prove (scritta, orale, pratica, grafica) che devono essere oggetto di valutazione negli scrutini intermedi. Si ribadisce che nello scrutinio finale è, invece, attribuito un unico voto. La CM 94/11 fornisce indicazioni anche nei casi di introduzione di nuove discipline curriculari o di potenziamento degli insegnamenti obbligatori dei licei. Per l'a.s. 2012/13 si attendono disposizioni specifiche per le classi terze.

La Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i relativi provvedimenti applicativi intervengono anche sulle "modalità valutative che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto".

Il DPR 122/09 prevede la certificazione delle competenze anche nel secondo ciclo. In particolare per il primo biennio il riferimento è alle conoscenze, abilità e competenze previste dall'allegato al Regolamento sull'obbligo di istruzione (DM 139/07). A tal proposito il DM 9/10 prevede uno **specifico modello** di certificazione delle competenze, seppure

provvisorio, relativo all'obbligo di istruzione per tutti gli ordini della secondaria di II grado. Per la certificazione delle competenze al termine del secondo ciclo di istruzione, l'art. 8 comma 4 del DPR 122/09 rimanda a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 425/97 "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".

Le conseguenze

Nonostante le misure più consistenti circa la valutazione abbiano riguardato il primo ciclo con la restaurazione del voto numerico, anche la scuola secondaria di secondo grado, che ha sempre avuto il voto numerico, ne ha risentito sia indirettamente che direttamente.

La scelta dell'ex Ministro Gelmini di non ammettere all'esame anche con una sola insufficienza è probabilmente direttamente legata alla scelta di calcolare nella media anche il voto di condotta, il quale, se alto, potrebbe compensare più di una insufficienza.

Queste scelte hanno offuscato il ruolo collegiale dello scrutinio, che però rimane quello attribuito dal DM 297/94, mai abrogato: per bocciare o non ammettere all'esame la decisione spetta comunque sempre al Consiglio di classe. Il singolo docente è titolare della proposta di voto ma è il Consiglio di classe che formula il voto all'unanimità o a maggioranza.

Le nostre indicazioni

Siamo di fronte a misure, oltre che sbagliate, improvvisate. In molti casi esse sono la conseguenza l'una delle contraddizioni create dall'altra, sicché la pezza è spesso peggiore del buco. Ne è un esempio il "voto di condotta" e il fatto che faccia media. E purtroppo a questa decisione non vi è rimedio se non con la revisione del regolamento sulla valutazione. Così come resta ferma la nostra opposizione alla logica e al disegno che esce dall'insieme di queste misure. Occorre ribadire il ruolo della collegialità della valutazione finale, mai abolito e tuttora in vigore in base al Decreto Ministeriale 297/94, anche se le norme più recenti lo richiamano solo al fine, ovvio, della valutazione del comportamento e non delle singole discipline. I Consigli di classe sono chiamati a gestire con molta saggezza ed equilibrio quegli aspetti delle innovazioni che, se attuati seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami. Bisogna evitare che la logica dei numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica, che lo scrutinio si riduca al puro rito meccanico della dettatura dei voti e che si ripropongano vizi di individualismo e di scarsa collegialità, non infrequenti soprattutto nella secondaria di secondo grado. La valutazione, infatti, non è attività disgiunta dalla didattica e da nessuna parte sta scritto che il voto riportato sul registro personale vada pari pari riportato sulla pagella e non possa essere cambiato in sede di consiglio.

Sul fronte della valutazione degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, occorre tenere presente che le modifiche introdotte dallo stesso DPR 122/09 se da un lato discriminano gli studenti che si avvalgono delle attività alternative, dall'altro restaurano in forma stretta la relazione tra media dei voti e crediti da attribuire, lasciando al Consiglio di classe la possibilità di definire i criteri su cui giocare la banda di oscillazione del credito. In altre parole anche in questo caso esiste ancora uno spazio all'interno del Consiglio di classe per decidere in modo autonomo e responsabile.

Ciò non cancella certo l'ingiustizia perpetrata nei confronti degli studenti che si avvalgono delle attività alternative, ma consente di limitarne i danni.

PER SAPERNE DI PIÙ

[Circolare valutazione periodica degli apprendimenti](http://www.flcgil.it/@3886154) (www.flcgil.it/@3886154)

[Istruzioni operative esami di stato II ciclo 2011/2012](http://www.flcgil.it/@3892006) (www.flcgil.it/@3892006)

Capitolo 4 - I centri territoriali permanenti e i corsi serali

Nel corso di un recente incontro informativo al Miur è stato illustrato lo Schema di regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, che a breve dovrebbe essere approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri.

Il testo presenta **notevoli criticità**. La prima, la più eclatante, è la scelta di creare **nuove istituzioni scolastiche** (Centri per l'Istruzione degli Adulti – CPIA) **senza investire un centesimo**, anzi rilanciando gli obiettivi di risparmio dell'art 64 del DL 112 del 2008.

Si conferma che i percorsi di Istruzione degli Adulti sono preclusi a coloro che sono già in possesso di un titolo di studio e ciò costituisce una contraddizione palese con la logica del *long life learning*, tanto più pressante nell'attuale situazione economica e sociale in cui, il rientro in formazione, è passaggio cruciale per il mondo del lavoro.

È previsto invece che si possa accedere ai CPIA già a 15 anni. Insomma, i ragazzi che non hanno avuto un buon rapporto con la scuola del mattino vengono promossi adulti sul campo e inviati nei CPIA, già a 15 anni, sulla base di accordi tra Regioni e USR. Tra questa scelta e l'effettività/efficacia di un qualsiasi Piano Formativo Individuale ci passa un oceano il cui attraversamento viene lasciato tutto sulle spalle delle istituzioni scolastiche (senza risorse e senza che nell'assetto organizzativo e didattico sia previsto alcunché di specificamente dedicato a questi ragazzi!).

Nel testo troviamo un parziale riconoscimento dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Le 400 ore previste per la realizzazione dei percorsi di primo livello possono essere implementate fino ad un massimo di ulteriori 200 ore. Si tratta veramente di un numero di ore troppo esiguo in rapporto allo scopo.

Importante che nella serie storica degli scrutinati - che ricordiamo essere elemento dirimente per la determinazione degli organici - venga considerato anche il numero di coloro che hanno tentato il conseguimento del livello di conoscenza A2 della lingua italiana. Nulla si dice nel testo a proposito dei test di lingua per il conseguimento del permesso di soggiorno a punti. I test sono stati correttamente posti in capo ai CTP, ma senza prevedere alcun aumento di organico. Se si tiene conto della platea potenzialmente interessata, ciò potrebbe riversare sui CTP un onere difficilmente sostenibile; tanto più se si considera che si sta evidenziando una tendenza, comprensibile, ad una riduzione degli accessi ai corsi di italiano poiché molti lavoratori immigrati preferiscono cercare di superare direttamente il test.

Netta la distinzione tra Centri per l'istruzione degli adulti e corsi serali.

Ai Centri sono affidati i percorsi di I livello per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (ex licenza media); l'alfabetizzazione in lingua italiana per stranieri; il conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze connesse all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Alle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica sono affidati i percorsi di II livello, ovvero i corsi serali per Diploma di Istituti tecnici, Istituti professionali, Liceo artistico.

I Centri, nel quadro di specifici **accordi di rete** con le istituzioni scolastiche interessate, costituiranno commissioni per la definizione del "Patto formativo individuale".

Nel testo non si riscontra un'attenzione specifica alla scuola in carcere che sarebbe invece necessaria anche per quanto riguarda gli assetti organizzativi e didattici.

L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico sarà graduale: per l'anno 2012-2013 si realizzerà attraverso "progetti assistiti a livello nazionale". Appena approvato il regolamento potrà applicarsi alle classi prime, seconde e terze dei corsi serali. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali di cui all'ordinamento

previgente cesseranno di funzionare il 31 agosto 2015.

Il passaggio al nuovo ordinamento sarà definito da linee guida. A tale elaborazione vengono affidati aspetti di cruciale importanza quali: l'articolazione del monte ore complessivo (quadri orari), il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti, la personalizzazione del percorso di studio, la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, le attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del "Patto formativo individuale".

Cocente la delusione: il testo si discosta notevolmente dalle attese e definisce per la scuola pubblica un ruolo gravemente riduttivo rispetto al bisogno di istruzione degli adulti e rispetto alla necessità di porre rimedio in tempi brevi all'assenza di un sistema integrato di educazione degli adulti in questo paese. E ciò nonostante che il "decreto Fornero" sulla riforma del mercato del lavoro proprio a questo tema dedichi articoli ed affermazioni importanti.

Nel frattempo, nella circolare sull'organico di fatto si fa riferimento alla nota 1073 del 5 giugno 2012. La nota è stata oggetto di una veemente protesta da parte della FLC poiché non è mai stata oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali. Essa penalizza gli organici delle scuole serali, già compromessi anche dai tagli alla cosiddetta "scuola del mattino". La FLC rammenta che ben quattro articoli della legge 92 del 28 giugno 2012 (riforma del mercato del lavoro) sono dedicati all'apprendimento permanente di cui l'Istruzione degli Adulti è parte fondamentale. Che sia proprio il Miur a penalizzare quel settore appare alla FLC decisamente incongruente.

Nel corso dell'anno scolastico 2011-2012 la FLC ha dedicato all'Istruzione degli Adulti vari incontri di approfondimento anche in collaborazione con la CGIL.

L'anno scolastico corrente si annuncia come cruciale per l'Istruzione degli Adulti. Occorrerà pretendere uno **stringente confronto tra il Miur e le OOSS** sull'applicazione del regolamento: sulle **sperimentazioni, o "progetti assistiti"** (numero, criteri di distribuzione sul territorio ecc), sulle **Linee guida**, sui diversi **provvedimenti attuativi** (per la determinazione degli organici, per la valutazione e la certificazione ecc). Dall'altro lato verrà proseguito il lavoro di sostegno alle scuole che la FLC ha già avviato per promuovere incontri, socializzare buone pratiche, enucleare gli elementi cruciali da sperimentare, tenere in rete le esperienze.

PER SAPERNE DI PIÙ

[La circolare sull'organico di fatto](http://www.flcgil.it/@3894078) (www.flcgil.it/@3894078)

[Illustrato ai sindacati lo schema di regolamento sull'istruzione degli adulti](http://www.flcgil.it/@3894476) (www.flcgil.it/@3894476)

[Le 10 proposte della FLC CGIL sull'apprendimento permanente](http://www.flcgil.it/@3886242) (www.flcgil.it/@3886242)

["Sapere per contare": il convegno di Napoli](http://www.flcgil.it/@3888758) (www.flcgil.it/@3888758)

HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA DEL FASCICOLO:

Americo Campanari
Gigi Caramia
Gianni Carlini
Diana Cesarin
Corrado Colangelo
Gianna Fracassi
Anna Fedeli
Luigi Rossi
Annamaria Santoro

IN REDAZIONE: Fabio Mancini

Il fascicolo è stato chiuso in redazione il 30 agosto 2012